



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati - Trascrizione - Stenotipia - Traduzioni - Interpretariato - Asseverazioni - Sincronizzazione audio-video - Duplicazioni audio-video da vari supporti - Scansione documenti e ocr - Digitalizzazione vecchi formati -

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12

A carico di Cogliati Carlo + 7

Udienza del 1° dicembre 2014

Società Cooperativa Athena

*Il Presidente
Antonio Valfi*

INDICE

Arringa dell'Avv. Massimo DINOIA	3
Arringa dell'Avv. Roberto FANARI	48
Arringa dell'Avv. Leonardo CAMMARATA	81

Alle ore 9.50 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

Arringa dell'Avv. Massimo DINOIA

AVV. DINOIA – Entro subito nel cuore del processo, perché il cuore del processo per me consiste nella risposta ad una domanda ben precisa. Poi discuteremo, come dice il Pubblico Ministero, delle cose noiose, e cioè di Diritto nel caso, però prima dobbiamo dare una risposta alle persone. Questo processo deve dare una risposta ad una domanda ineludibile, che è questa: qualcuno ha mai bevuto acqua avvelenata?

Questa è la prima domanda ineludibile. Poi discuteremo se in futuro, il potenzialmente destinabile, tutto quello che volete. Ma in una contestazione di quindici anni, ormai che risale a vent'anni fa quasi, è indispensabile rispondere a questa domanda: qualcuno ha mai bevuto dell'acqua che non fosse potabile?

Qualcuno ha mai bevuto dell'acqua avvelenata, o contaminata (come preferisce dire il Pubblico Ministero)? Questa è la domanda. Ed è doveroso, per questo processo, rispondere. Il Pubblico Ministero devo dire che è un ottimo allievo, è stato un ottimo allievo del suo primo maestro, e il primo maestro è quello che gli ha detto: fai più confusione che puoi; e in questo è stato un allievo perfetto.

Per la verità io avevo avuto un diverso maestro. Il mio primo maestro è stato l'Avvocato Michele Elene, faccio anche il nome, mi dispiace per lui che i suoi allievi sono finiti molto male, come sto dimostrando, ma lui mi aveva detto una cosa, che è leggermente diverse, ma è sostanzialmente diversa da quella che ha

detto il maestro all'allora dottor Ghio, ed era questa: "Se hai ragione poche cose chiare e che tutti le capiscano, se hai torto fai una confusione che non capisca più niente nessuno". Il Pubblico Ministero ha fatto sua solo quest'ultima parte. Forse il maestro gli aveva detto solo questo, però ci è riuscito benissimo. E ha avuto anche una stella cometa che ha sempre seguito, che è questa.

La sua regola ferrea è stata: se ci sono due possibili scelte io devo sempre scegliere quella che va a sfavore degli imputati. Qualsiasi cosa sia io devo sempre andare da quella parte, sempre. Ve lo dimostrerò. Ma intanto anche qua, cosa ha fatto? Poteva rispondere a questa domanda, ha fatto di tutto, ha parlato per tre giorni pur di non rispondere, pur di fare confusione. E vediamo che razza di confusione ha fatto poi.

Eppure non ero mica stato io a scrivere il capo d'imputazione? Era lui che lo aveva scritto. E aveva scritto una cosa drammatica, tragica, perché secondo questa ipotesi gli imputati cagionavano l'imponente e costante avvelenamento delle acque della falda alla quale attingono sia l'acquedotto della città di Alessandria, sia la rete interna, sia altri pozzi. È di un allarme unico, cioè l'acquedotto di Alessandria era stato avvelenato dagli imputati. Questo è quello che ha scritto. E non ha voluto dare una risposta a questa sua ipotesi. Aveva affermato categoricamente che avevano cagionato l'imponente avvelenamento della falda da cui attingeva l'acquedotto. È vero che all'inizio di questo dibattimento poi l'aveva abbandonata, così sembrava almeno, tant'è vero che quando c'è stata la questione sulla competenza territoriale, o funzionale, aveva detto subito: "Però guardate che l'acquedotto non c'entra".

Però un conto è dirla *en passant*, un conto nelle conclusioni affermare categoricamente che non c'è stato nessun avvelenamento. Le acque bevute dai cittadini non sono mai state avvelenate, o contaminate. Anzi, in sede di requisitoria

finale, ha riproposto l'antica teoria dell'avvelenamento complessivo. E ha sia guardato al futuro, parlando delle acque potenzialmente suscettibili di essere destinate all'alimentazione, alle riserve idriche, patrimonio idrico, e tutte queste belle cose qua. Però dopo ha addirittura scritto nella memoria un paragrafo che aveva un titolo, ancora una volta, di tragico allarme; l'acqua ha anche una destinazione attuale all'alimentazione. Cioè alla fine di tutto il dibattito ha ancora riproposto l'allarme secondo cui ci sarebbe acqua bevuta dai cittadini, acqua avvelenata. Vedremo tra un po' che non è vero.

Dopo aver fatto progredire questo allarme è giusto, dopo questi anni, dopo sei anni e passa oramai, che la Corte dia quella risposta, che tutti si attendono. È doveroso. Moralmente è doveroso, viene prima la morale del Diritto in questo caso. Anche se fa parte, ripeto, del capo d'imputazione, ma è un dovere morale che Voi avete di dare la risposta a quella domanda. E ce l'avete, prima di tutto, nei confronti degli imputati ovviamente, perché sono loro che sono stati accusati di questi gravissimi delitti, e per i quali sono state chieste delle pene stratosferiche. Ma soprattutto l'avete nei confronti delle Parti Civili, perché loro ci hanno creduto a quel capo d'imputazione, ci hanno creduto a quello che la stampa ha ripreso partendo da quel capo d'imputazione. Loro per davvero hanno creduto che loro stessi, o i loro familiari, avevano bevuto delle acque avvelenate. Dovete dare una risposta, e lo dovete alla collettività tutta di Alessandria, che deve sapere, e Voi lo dovete scrivere e proclamare a chiare lettere, che non c'è mai stato un pericolo di quel genere. Ma neanche il pericolo, mai nessuno ha bevuto acque avvelenate.

E allora questa prima parte del mio intervento è concentrata su due fatti. Il primo fatto è come è nata questa accusa, come è nata questa ipotesi. Ipotesi che avrebbe

dovuto essere verificata ovviamente dal processo. Questo è il primo momento.

E dopo, per avere una risposta, voglio andare a vedere che cosa ha scritto il Pubblico Ministero in quel capitolo. Nel capitolo che lui ha denominato “acque attualmente destinate al consumo umano”. E vedrete che alla fine di questa – non lunghissima – esposizione, la risposta che il procedimento ha dato a quella ineludibile domanda è stata del tutto tranquillizzante: mai nessuno ha bevuto acqua avvelenata. E allora cominciamo a vedere come nasce questo procedimento.

Io credo che l’inizio di questo processo parta, nella sostanza, l’11 aprile del 2008, perché in quella data c’è una lettera che parte dal Comune di Alessandria ed è diretta all’Arpa, dove vengono richiesti gli esiti delle indagini condotte sulla qualità delle acque sottostante all’ex zuccherificio. E vedremo che scompiglio crea in Arpa. Il secondo passaggio è il 14 aprile. Il 14 aprile, sempre il Comune di Alessandria, invia una lettera a Solvay, con cui chiede di essere aggiornato sulle barriere idrauliche e sull’anomalia piezometrica. 11 aprile e 14 aprile.

A quest’ultima lettera del 14 aprile risponde Biggini (che come sapete è il direttore dello stabilimento), il quale era appena arrivato nello stabilimento, e ovviamente non sapendo niente di questo (poi ricorderete anche che purtroppo gli è venuto a mancare il papà in quel periodo) si è fatto dare dagli altri tecnici dello stabilimento delle relazioni, che ha mandato all’Arpa e al Comune. Quando è arrivata la risposta di Biggini all’Arpa è partita quella che loro chiamano la fibrillazione di Arpa, e di Maffiotti in particolare. Bisogna andare a vedere una telefonata importantissima, che è stata poi citata anche dal Pubblico Ministero, e che io Vi consegnerò. Credo che sia già in atti, ma la cosa non ha importanza. La trascrizione di quella telefonata ve la consegnerò per vedere, perché Voi possiate toccare con mano

quello che Vi sta dicendo e quello che Vi ha detto il Pubblico Ministero a quel proposito.

Biggini e Carimati stanno parlando l'8 giugno. L'8 giugno si sapevano già due cose, e lo spiegano nella telefonata. Biggini dice a Carimati: "Loro" quelli dell'Arpa "hanno visto la relazione dell'8 maggio" che è quella che Vi dicevo, la risposta di Biggini al Comune di Alessandria del 14 aprile, "poi hanno visto gli articoli su Bussi". Nel frattempo era venuta fuori la questione di Bussi di Pescara.

"E hanno pensato che quella relazione fosse stata consegnata allora, perché ero arrivato io". E cioè: arrivo io, nuovissimo, mai messo piede nello stabilimento, non ho code di paglia di sorta. "E diciamo Solvay metteva le mani avanti", dice Biggini.

"In qualche maniera tirava un colpo anche al vecchio direttore. Me l'hanno detto chiaramente questo". E i due interlocutori concordano su questo, forse perché non hanno letto le relazioni prima. Poi sono corsi a leggere tutto quello che gli hanno mandato, l'hanno letta, l'hanno interpretata in un certo modo e l'hanno preso come un colpo a loro. Ed ecco Biggini, che parla della frustrazione, anzi se dobbiamo dire dice anche qualcosa di più, e racconta quello che ha sentito con le proprie orecchie da Maffiotti. Il commento che Maffiotti ha dato della città di Alessandria che io ho vergogna a ripetervi. E il 20 maggio è un giorno in cui Maffiotti si dà molto da fare. Di prima mattina manda una lettera, una risposta al Comune di Alessandria. Risponde alla richiesta dell'11 di aprile. Siamo al 20 di maggio, l'ha presa un po' calma, risponde. E quella stessa mattina poi, deve essersi alzato all'alba perché quella stessa mattina allega questa risposta alla CNR, sempre del 20 di maggio, che va a depositare alle 11.30 in Procura. Quindi tutti e due gli atti sono stati scritti, confezionati e tutto prima delle 11.30.

Questa CNR arriva in Procura e viene disposta l'iscrizione da parte del dottor Puppo, perché costui aveva già dal 2 aprile un'altra CNR relativa sempre a queste tematiche. La cosa abbastanza interessante è che alla luce di quello che era contenuto nella CNR del 20 di maggio il dottor Puppo legge e ritiene, come ipotesi di reato, soltanto una contravvenzione. Il 20 di maggio.

Con un atto abbastanza anomalo, secondo me, ma assolutamente indifferente ai fini nostri, per carità, il dottor Puppo assegna questo fascicolo al dottor Ghio e al dottor Di Lecce. Mi pare anomalo perché è il Sostituto che lo assegna al Capo. Ma, ripeto, è indifferente la cosa. Dopo di che per qualche giorno non succede niente. Succede un qualche cosa il 23 di maggio. Il 23 di maggio c'è una riunione presso il Comune, dove il Comune e la Provincia chiedono ad Arpa nuovi campionamenti. All'esito di questi campionamenti, il 24 di maggio, il Comune, ricevute le segnalazioni da Arpa, in persona del Sindaco, procede, in via cautelativa, in via precauzionale, con l'ordinanza numero 104, che tutti conoscete. Il giorno dopo Maffiotti, per la prima volta in vita sua, si reca alla Conferenza dei Servizi, dove alza subito la voce, e, come tutti coloro che hanno un po' la coda di paglia, alza la voce e accusa.

Accusa Solvay di non avergli dato più niente dal 2002. Queste le sue parole testuali: "Sono necessari i dati che dal 2002 non si sono mai ottenuti, ad esempio qual è attualmente il livello di falda interno al sito, e qual è la concentrazione interna degli inquinanti". Quindi dice: voi non ci avete detto dal 2002, siamo nel 2008, il livello di falda interno, l'attuale, e le reali concentrazioni degli inquinanti all'interno dello stabilimento. Non è vero niente. Come Vi dimostrerò da qua a un istante, tutte le dichiarazioni di Maffiotti sono da prendere con tre pinze, non con

una, perché nella migliore delle ipotesi ha una memoria un po' sballata, ma proprio per essere generosi. In realtà dice bugie a tutto spiano.

Negli atti della Conferenza dei Servizi, alla quale Maffiotti non aveva mai partecipato prima di quel giorno, ci sono fior di documentazioni che dimostrano che Solvay da tempo aveva comunicato l'alto piezometrico, le sue cause, l'inquinamento a valle eccetera, eccetera. E se torniamo ancora a quella telefonata tra Biggini e Carimati i due lo ridicono, lo sottolineano, in maniera molto tranquilla, pacifica. Biggini dice: "A me Giorgio Canti, ma anche Antonello..." Perché Biggini, come ricordate, era appena intervenuto, quindi è andato subito a chiedere: "Scusa, ma queste robe gliele abbiamo mai dette?". E così riporta a Carimati quel colloquio: "A me Giorgio Canti, ma anche Antonello, mi hanno detto: rispetto al passato, in questa relazione – quella dell'8 maggio – di nuovo c'è il cronoprogramma. Questa roba gli è stata detta diverse volte, l'unica cosa che qua c'è in più è il cronoprogramma, e basta. Avevamo già detto tutto, sapevano perfettamente tutto. Ecco la frustrazione di cui aveva parlato all'origine. E Carimati conferma. Conferma perché Carimati è lì da più tempo. "Senti, ascoltami, ti basti un elemento, nel settembre 2004 noi abbiamo consegnato la caratterizzazione integrativa del sito, e nel Valle 1 c'erano 336 microgrammi/litro di cromo VI, più di quanti ce ne sono recentemente, lo capisci? Quindi non è che gli abbiamo detto da un giorno con l'altro, e si sono trovati in una situazione: oh, caspita, cosa è successo qua. Lo sapevano perfettamente".

Però chi ha la coda di paglia alza la voce. E siamo al 25. Il 26 il Pubblico Ministero ordina l'acquisizione di documentazione che gli arriverà il giorno 30. E quindi al 26 che cosa c'è nel fascicolo? Nel fascicolo del Pubblico Ministero non c'è niente,

esattamente niente. C'è quello che c'era il 20 di maggio.

C'è quello che c'era il 20 di maggio e c'è quello che aveva fatto iscrivere al dottor Puppo una contravvenzione. Eppure lo stesso 26 maggio il Pubblico Ministero chiama a rapporto il Maresciallo Ammirata e gli dice: amico mio, trovami questi numeri di telefono a chi corrispondono. Sono due persone, sono un certo Martinelli e Bessoni. Adesso tutti sapete che una contravvenzione, per fortuna, non si possono chiedere intercettazioni telefoniche. Tutti sapete che per chiedere un'intercettazione telefonica occorre che si proceda per un delitto che sia particolarmente grave. Vi faccio un esempio, un delitto che abbia una pena fino a cinque anni nel massimo, non basta per chiedere un'intercettazione telefonica. Occorre che abbia una pena massima che sia superiore ai cinque anni. E il 26 di maggio si procedeva per una contravvenzione. Adesso io penso che sia abbastanza evidente. Se il Pubblico Ministero chiede di avere il numero di cellulare di due persone, non è perché li voglia poi invitare a pranzo. Probabilmente è per metterli sotto controllo.

E infatti il 26 Ammirata scrive due righe al Pubblico Ministero nelle quali si dice: "In riferimento alle richieste verbali odierne vi comunico" data 26 di maggio, e depositato in Procura il 27. Guarda caso il 27 di maggio c'è il salto di qualità, quello che il 26 di maggio era già sicuramente in animo al Pubblico Ministero, tant'è vero che chiede quei numeri di cellulare, il 27 di maggio il Pubblico Ministero di prima mattina procede alla nuova iscrizione, aggiornando il registro degli indagati. E che cosa iscrive? Iscrive il 439 che, come tutti sapete, ormai, riguarda l'avvelenamento doloso di acqua. Per carità, essendo una ipotesi investigativa, padronissimo il Pubblico Ministero di metterla come ipotesi, il problema è che poi è rimasto prigioniero di questa sua ipotesi iniziale.

E lo stesso 27 di maggio allora chiede al G.I.P., in tutta fretta, l'autorizzazione ad intercettare le telefonate di Marco Martinelli, che viene definito direttore dello stabilimento, di Paolo Bessone, e di Giorgio Canti, che viene definito tecnico della società Environ. Come ormai Voi conoscete perfettamente, Paolo Bessone non si dice il perché; anzi si dice perché era il direttore del personale. Pensate Voi cosa c'entra. Marco Martinelli, direttore dello stabilimento, e sappiamo che non è vero. Giorgio Canti, tecnico dell'Environ, e sappiamo che non è vero. Purtroppo il G.I.P. Ha ritenuto, addirittura, assolutamente indispensabili le intercettazioni di questi signori, nonostante su presupposti obiettivamente falsi, e concedere intercettazioni. Purtroppo la libertà di queste persone è stata sacrificata per queste intercettazioni assolutamente indispensabili, e Voi oggi potete valutare quanto lo fossero in realtà. Voi non sapete neanche chi siano queste persone. Se io Vi chiedo chi è Martinelli o chi è Bessone, a parte che Bessone Ve l'ho detto io adesso, Voi non sapete rispondere, perché sono scomparsi dal procedimento tanto erano indispensabili, mah, così. E siamo appunto al 27 di maggio adesso. E quindi possiamo cominciare a commentare diciamo il rapporto preliminare di Maffiotti apparentemente datato 27 maggio. È un atto unico al mondo, per fortuna, perché è falso dall'inizio alla fine. Non si salva niente. C'è una prima anomalia, l'anomalia da impaginazione. Intanto non ha il timbro del depositato. Ho sentito prima il Presidente quando ha detto all'Avvocato Bolognesi: "Lo dia alla Cancelliera per farsi mettere il timbro di depositato", come si fa sempre. Qua non c'è il timbro. Se ci fosse sapremmo la data esatta in cui è stato depositato. Sapete come è impaginato il fascicolo? Si può seguire l'ordine delle pagine, i numeri. Pagina 1 e pagina 2 sono le pagine che si riferiscono alla CNR di Arpa del

20 di maggio; da pagina 3 a pagina 13 è il rapporto preliminare datato apparentemente 27 maggio. Chiaro? Prima rapporto, CNR del 20 di maggio, subito dopo rapporto preliminare, e sono da 3 a 13. Indovinate cosa c'è a pagina 14? Vi tengo un po' sulla corda, dopo Ve lo dico. Ci sono gli allegati del 20 di maggio.

Ma cosa ci fa lì in mezzo? Sicuramente il Pubblico Ministero dirà: sarà stato un errore quando legavano il fascicolo. Per carità, ci mancherebbe altro. Sta di fatto che le cose sono così. E non ci sarebbe niente di male, magari, se non fosse che la data è falsa. È pacificamente falsa, non ci sono santi. Poi anche i contenuti sono falsi, ma di quello si potrà discutere se volete. Ma di questa no, è falsa, punto e basta. Perché? Perché in un rapporto datato 27 maggio non si può scrivere: "In data 27 maggio – cioè lo stesso giorno – sono state realizzate da Arpa misure di soggiacenza dei piezometri interni allo stabilimento". Voi mi potete dire: ma sì, dai, se quello l'ha fatta la mattina, l'altro la fa al pomeriggio, si può. Va bene, Ve lo ammetto. E però come me la mettete con la continuazione di questa frase?

"In corrispondenza degli stessi piezometri in data 28 maggio sono stati prelevati" eccetera, eccetera. Adesso come si faccia a scrivere il 27 maggio cosa sia già successo il 28 maggio, resta un mistero. San Gregorio non lo saprebbe spiegare, eppure il calendario lo ha fatto lui. Ma non lo sa spiegare un miracolo di questo genere. Come se Voi oggi faceste un verbale dicendo: io domani ho fatto questo. Non è possibile. Dovete dire "farò". Oppure potete dire: "ieri ho fatto". Ma non potete dire: "Il 28 maggio è successo questo" e lo dite il 27 di maggio. Non è possibile. La data quindi è certamente falsa.

Quindi il 27 di maggio noi sappiamo c'è stato l'aggiornamento dell'iscrizione al Modello 21, noi sappiamo che il 27 maggio è stata chiesta l'intercettazione

telefonica di tre cittadini, noi sappiamo che a quella data il Pubblico Ministero non poteva avere in mano questo rapporto, perché questo rapporto è stato fatto dopo. E i contenuti? Anche sui contenuti non cambia, la solfa è sempre la stessa.

Si inizia cominciando a mettere le mani avanti, Maffiotti mette le mani avanti e addirittura rivendica meriti per Arpa. La situazione attualmente nota è emersa a partire da un controllo effettuato da Arpa. La situazione, quella che riguarda le acque di falda superficiale, sappiamo tutti che non è vero, lo sappiamo tutti che non è affatto vero che fosse emersa per la prima volta soltanto alla fine di maggio del 2008. È ovvio che non sto a ripetere quello che Vi è già stato lungamente detto dagli altri Difensori. Ma la situazione sappiamo tutti che era nota da anni. Più interessante forse è contestualizzare che cos'era l'ambiente in quei giorni, cioè come mai c'è questa *excusatio non petita*. In realtà non era una *excusatio non petita*, era *petita* e come, c'era una coda di paglia lunga un chilometro a dir poco.

Vediamo che cosa dicevano i giorni precedenti e successivi i giornali dell'epoca? 26 maggio "Cromo, c'è chi sapeva". "I dati erano noti da anni". Questo era Il Piccolo. La Stampa: "La casta dell'acqua avvelenata, così i manager Montedison e politici truccavano le analisi". E questo articolo, badate, non si riferisce ad Alessandria. Vi ricordate quando Vi dicevo: i due fatti che hanno fatto scatenare la frustrazione in Arpa? Questo è uno. Uno era la lettera di Biggini e l'altro era questo articolo, perché – Vi ripeto – il 26 maggio era diventato di dominio pubblico l'esito delle indagini preliminari di Pescara. Questo si riferisce a Pescara, a quello che aveva fatto la Procura di Pescara. E aveva fatto tanto.

Vi leggo un pezzettino dell'articolo: "Se la Montedison inquinava e mentiva chi doveva controllare che cosa faceva?". Vedete come già il 26 si chiama in ballo gli

enti di controllo e quindi Arpa? Diceva quell'articolo: "A questa domanda ha risposto il Pubblico Ministero di Pescara, concorrevano a somministrare per il consumo acque contaminate da sostanze altamente tossiche-nocive". Ecco la risposta della Procura di Pescara, che ha scatenato il panico in Arpa.

L'ipotesi che gli enti, le persone degli enti, avessero concorso con i fatti dell'azienda. Questo è l'allarme rosso che era partito il 26 di maggio, e che aveva pervaso Arpa, insieme – ricordatevi – alla nota dell'8 maggio di Biggini, quella nota dove lui diceva: questi hanno pensato che le due cose messe insieme volessero dire che io stavo scaricando sul precedente direttore di stabilimento e sugli enti. E loro adesso sono impazziti. Il 28 maggio sul giornale del Piemonte, anche lì la Lega aveva denunciato il rischio ambientale già nel 1996. La stessa cosa la pubblica Il Piccolo il 6 giugno, dove Rossi a questo punto si chiede – testualmente –: "Vorrei capire se le analisi da parte degli organismi competenti, Arpa in testa, non sono state effettuate. Se sono state effettuate sono state sbagliate, oppure non so che cosa pensare". Accusa pesantissima contro Arpa. E anche il 3 luglio il direttore dell'Arpa rilasciava una dichiarazione pubblica, ad una precisa domanda del leghista Rossi ha sostenuto che fino al 2006 non si disponeva di alcuna informazione sulla presenza di metalli pesanti nel terreno e nella falda in relazione a quell'area. Dice il Giornale "Dichiarazioni che non collimano con la realtà". E infatti Rossi, sentito al proposito diceva: "Consegnerò alla magistratura, che sta indagando, tutta la documentazione affinché valuti l'affidabilità di enti preposti alla salvaguardia del territorio, che non conoscono neppure quello che loro stessi hanno individuato in passato sul terreno". Accuse pesantissime contro l'Arpa.

Questa era l'aria che tirata in quel periodo, ed ecco allora che si capisce

l'autodifesa che ha fatto il 25 maggio Maffiotti nella Conferenza dei Servizi, che era la stessa che ha riportato nella lettera, nella comunicazione del 27 maggio, sempre del 2008, al sindaco di Alessandria. Ed ancora quella dichiarazione pubblica, rilasciata alla stampa, del 24 giugno, Alberto Maffiotti, direttore dell'Arpa di Alessandria, ha detto: "La situazione è cambiata invece recentemente, e già prima che scoppiasse l'emergenza cromo abbiamo chiesto a Solvay di campionare i loro pozzi".

Ma andiamo avanti con quel rapporto preliminare, vediamo le altre cose che sono scritte. In quel rapporto si dice che il Comune di Alessandria aveva fatto un'ordinanza, la numero 165 del 2005, per altro non pervenuta a questa agenzia. Nega che sia mai arrivata una comunicazione protocollata in Comune, nega, si è persa per strada, non sappiamo dove sia finita. In quell'ordinanza 165 del 2005 il Sindaco, parlando, ordinava delle indagini ambientali nel sito dell'ex zuccherificio, che avrebbero dovuto essere controllate da Arpa. La vicenda è nota, Ve ne ha già parlato l'Avvocato Santa Maria, riguarda la questione della Ireos.

Vi ricordate la lettera che Vi dicevo che era l'inizio, e se vogliamo datare questo processo lo possiamo datare con l'11 aprile. L'11 aprile è la lettera del Comune di Alessandria ad Arpa. In quella si ricordava ad Arpa: Guarda che il Comune ha fatto un'ordinanza, che è la numero 165 del 2005, dove aveva chiesto di realizzare delle indagini ambientali, ed aveva demandato ad Arpa il controllo sul rispetto di quel provvedimento. Lui dice, mai pervenuto. Ma va avanti la lettera dell'11 aprile, va avanti e ricorda: guarda che non solo te l'abbiamo mandata nel 2005, visto che non avevi fatto niente, e che non si sapeva più niente come risposta, in data 3 agosto 2007 abbiamo reiterato la richiesta di procedere ai controlli. Dice che non gli è

pervenuta, ad Arpa non è pervenuta. Vorrei rubare una battuta a Vittorio Gassman in un noto film di tanti anni fa per commentare questa affermazione: dottor Maffiotti io credo a lei, credo alla Befana e credo alla fratellanza dei popoli. Ecco, in questa misura, io credo a Maffiotti, beato chi ci crede.

Va avanti ancora il rapporto preliminare, perché dice che quelle analisi avrebbero riguardato acqua proveniente dal polo chimico. E sembra che anche questo non corrisponda al vero. Voi sapete che c'erano stati tre campionamenti, erano tre utenze situate in tre strade diverse: via Mazzini, via Audina, e via Barbotta. Via Barbotta sicuramente pacificamente non è mai stata servita dal pozzo 8 dello stabilimento. Quindi non è vero che sia acqua proveniente dagli stabilimenti.

Sappiamo anche un'altra cosa, se Vi ricordate, le avevamo depositate proprio all'inizio del dibattimento, tutte le cadenze degli agganci dei ritardi del Comune. Ve lo ricorderete senz'altro. All'udienza del 22 luglio del 2013 le abbiamo prodotte. E abbiamo dimostrato che dal 2003, dallo stabilimento di Solvay non è più uscita neanche una goccia d'acqua per scopi potabili. È uscita soltanto acqua per scopi non potabili. Quindi non può essere andata in quei posti.

Un'altra ulteriore dimostrazione che non potevano, quei tre campionamenti, essere acque provenienti dal polo chimico è dato da questa, che quei prelievi sono stati effettuati su pozzi profondi a 40 metri. Il pozzo 8 è profondo cento metri, quindi non è possibile che ci sia questa corrispondenza.

Ma dove Maffiotti supera se stesso, e Voi lo avete vissuto poi in prima persona questo, perché ne abbiamo parlato in questo dibattimento, il clou di quel rapporto è dove scrive: "In queste acque è stata segnalata la presenza di solventi clorurati oltre il limite consentito dal Decreto Legislativo numero 31 del 2001. Le acque

sarebbero quindi contrarie alle norme della legge di potabilità".

Sapete perfettamente che questo è clamorosamente falso. È una affermazione clamorosamente, spudoratamente e drammaticamente falsa. Non è vero.

Ma Vi dirò di più, è talmente falsa che quando Maffiotti è venuto qua davanti a Voi non l'ha difesa neanche per un secondo. Non ha mai detto: guardate che è vera. Non Ve l'ha mai detto. Ha solo cercato di spostare l'oggetto. Ha detto: no, ma guardate io ho scritto solventi clorurati, in realtà io mi riferivo alla sommatoria dei solventi clorurati. Non è vero, non ha scritto "sommatoria", ha scritto "solventi clorurati". Ma di più, non poteva riferirsi a quello, non poteva riferirsi a quel paragone, a quel criterio, non poteva riferirsi alla sommatoria, perché non esiste nella legge 31 quel parametro. Quindi non può aver detto quello, aver voluto dire quello, non poteva riferirsi a quello. È solo falso quello che aveva scritto, ed è falso quel tentativo di giustificazione. Al punto che quando poi in controesame gli è stato obiettato: ma, scusami un po', guarda che la sommatoria dei solventi clorurati non esiste nella legge di potabilità. Cosa ha dovuto rispondere?

Ha dovuto ricambiare versione. Anche lì non ha potuto negare l'evidenza, non ha potuto affermare che la sommatoria fosse un parametro della legge 31 sulla potabilità, e allora ha cambiato versione, e ha detto: "No, per la verità io volevo dire un'ora cosa". E siamo al secondo "io volevo dire". "Io volevo dire che i solventi comunque non ci possono essere. La presenza dei solventi rendeva comunque non potabile l'acqua, perché per i solventi clorurati il limite è zero".

Signori, è falsa anche questa, è la terza versione della terza falsità. Perché non è vero che il limite per i solventi clorurati sia zero. È ovvio, la legge sulla potabilità mette dei limiti sì, quindi se si va sotto quel limite, o al pari di quello, non c'è

superamento. Ma se ci sono dei limiti, per esempio il cromo VI il limite è 5, vuole dire che ci possono essere. Ci possono essere i solventi clorurati, purché non superino i limiti. È pacifico, ed era la terza falsità. Al punto che anche in questo caso, per cercare di trovare una via d'uscita, che cosa vi è venuto a dire davanti a voi? Ha negato di averlo detto. Ha negato di aver detto. "Non credo di aver mai detto che dovessero essere zero". Guardateli, quelli sono i due verbali messi a confronto, dove dice e dove nega di aver detto: "Non credo di aver mai detto che dovessero essere zero". "Il limite è zero dei solventi clorurati", ecco cosa diceva. Eccoli lì, sono lì a confronto, non c'è scampo.

E allora viene a parlare del pozzo Cellerino, ma che non c'entra niente. Ma niente di niente. Perché doveva parlare dell'acqua proveniente dal polo chimico, questo era quello che è scritto nel rapporto preliminare. Non si parlava del pozzo Cellerino. Alla fine, dopo aver detto quattro falsità una in fila all'altra, davanti a Voi, cioè ha cominciato a scrivere il falso nel 2008, e nel 2013 o 2014 (adesso non mi ricordo la data in cui è stato sentito) ha ripetuto altre falsità pur di cercare di salvare la prima falsità. E allora vi è venuto a dire altre due cose, che non sono altro che la confessione di tutte le falsità precedenti.

Vi ha detto: "Guardate che l'acqua non era potabile per altri due motivi, uno perché la distribuzione di acqua potabile deve essere autorizzata, e non mi risulta che quella lo fosse. Secondo, perché non sarebbe stato rispettato l'articolo 94 del Decreto Legislativo 152 sulle cosiddette fasce di rispetto". Vedete, lui non aveva scritto nel rapporto: guarda che una non è stata autorizzata, guarda che non c'è il limite della fascia di rispetto. Lui aveva detto tutt'altro, lui aveva detto che i solventi clorurati erano oltre i limiti della legge di potabilità delle acque. E sono

due cose totalmente diverse, perché un conto è la sostanza, e cioè quell'acqua supera il limite di potabilità, l'altra è: guarda che quelle acque non rispondono a dei principi di Diritto amministrativo. Sono due cose totalmente diverse. Non ha scritto: non è autorizzata, non era rispettato il limite. Ha detto usa cosa tutta affatto diversa. E vanno avanti le sue falsità nel rapporto quando dice che l'ordinanza sindacale del 24 maggio di chiusura della distribuzione di alcune acque, sarebbe stata emessa sulla base di ciò; cioè sulla base degli asseriti superamenti dei limiti previsti dalla legge di potabilità. Non è vera neanche questa.

E abbiamo la prova anche qua, perché l'ordinanza sindacale è stata emessa: "Vista la nota del 24 maggio del 2008". In via prudenziale lo sappiamo, ma vista la nota del 24 di maggio. La nota del 24 di maggio di Arpa diceva: "Segnalo acque sotterranee e rete di distribuzione di servitù esterna alla Solvay Solexis". Non diceva niente – lì avete il testo – sulla legge di potabilità. Gli trasmetteva dei certificati di analisi, ma in quei certificati di analisi che Voi spero vediate nella parte destra, non si faceva riferimento ai limiti del Decreto Legislativo numero 31 sulla potabilità, si faceva riferimento a tutta un'altra legislativa, che è quella del TUA (Testo Unico Ambientale), che è tutta affatto diversa, che non c'entra con la potabilità, è tutta un'altra cosa.

Il Sindaco quindi non avrebbe mai potuto emettere quella ordinanza sulla base di quello che aveva falsamente scritto Maffiotti, e cioè sul superamento dei limiti della legge di potabilità. E questa è la nascita dell'accusa di avvelenamento doloso.

Io per la verità avrei veramente sperato, magari troppo ingenuamente, non lo so, che il Pubblico Ministero desse una risposta a quella domanda che Vi ho detto all'inizio, ineludibile: che cosa ne è stato di questi vent'anni, cosa ha bevuto la

cittadinanza di Alessandria? E aveva anche un atto abbastanza importante in mano, oltre a tutto quello che sappiamo. Aveva, per esempio, la relazione del professor Gilli, che era quindi il suo consulente, il quale aveva scritto: "Le analisi di rischio sanitario sono state condotte su acque destinate ad uso industriale e/o irriguo, che di fatto allo stato attuale sfuggono alla classificazione di potabilità". Cioè lui aveva detto: guardate che le mie valutazioni non riguardano la potabilità delle acque, le ho fatte su altre acque destinate ad altro. "Unica eccezione – sono le parole di Gilli – sono rappresentate dal pozzo 8, dal pozzo 6 di via Barbotta, signor Cellerino, che presentano livelli di contaminazioni marginali, tale da non – sottolineo non – essere registrabili come negativi in un'analisi di rischio sanitario".

Quindi lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva detto: guardate che le acque che sono state distribuite, e che sono state bevute dalla popolazione, sono sempre state acque non contaminate. Non parliamo neanche di essere avvelenate, ma erano tutte acque potabilissime. Però si è preferito tacere su questo argomento, ed attirare l'attenzione su altre cose.

Vi avevo dato appuntamento ad un secondo tema. Secondo tema che era quello del famoso capitolo sulla destinazione delle acque all'alimentazione attuale, dove si dice: "L'acqua dell'acquifero in esame era, ed è, non solo potenzialmente destinata al consumo umano, ma anche in concreto attinta per detto uso". Gravissimo questo titolo: le acque attualmente destinate al consumo umano.

Adesso Vi svelo già quello che succederà. In realtà non è vero. Lo andremo a constatare punto per punto, non è vero niente. Di acque destinate attualmente all'uso umano non ce n'erano, e non ce ne sono di quelle contaminate/avvelenate. Non ce n'è. Questo paragrafo, questo capitolo, riguarda un'altra cosa. Riguarda un

indebito allargamento, per analogia, che il Pubblico Ministero ha fatto della norma penale. Ci torneremo, però adesso andiamo a vedere punto per punto, sottolineando naturalmente che - pur di non dire: guardate che nessuno ha mai bevuto un goccio d'acqua avvelenata - il Pubblico Ministero è andato ad inventarsi letteralmente questa nuova norma. L'inizio di questo paragrafo è scioccante: "Numerosi pozzi dell'abitato di Spinetta, del territorio a nord, fino al fiume Bormida, sono pesantemente inquinati, e si tratta di acque che sono attinte dagli abitanti di quelle zone, e che ben possono essere destinati anche al consumo umano". Questo è l'inizio. Già l'uso di queste parole mette subito sul chi va là: "Possono anche essere utilizzate per il consumo umano". Ma non aveva esordito dicendo "Io adesso vi spiegherò le acque attualmente destinate"? Non diceva che forse un futuro potranno, potrebbero, anche essere utilizzate. "Possono anche", bellissimo, vuole dire tutto e non vuole dire niente. In realtà vedremo che cosa vuole dire quel "possono". Vi dico subito che la destinazione all'alimentazione sarà zero, è zero.

Va avanti quel paragrafo parlando della falda che è estesa per chilometri quadrati, dove dice: guardate che è vero, la destinazione attuale non viene meno per il semplice fatto che i pozzi dell'acquedotto pescano a monte idrogeologico del sito, e che nelle loro acque non c'è inquinamento. Si deve ritenere che la destinazione all'alimentazione sia riferita a tutta l'acqua, anche a quella dopo. Gli è scappata la penna qua, ma c'è un punto fondamentale, avete sentito quello che Vi ho appena letto, lo scrive il Pubblico Ministero. "I pozzi dell'acquedotto pescano a monte e nelle loro acque non c'è inquinamento". No, non c'è avvelenamento, non c'è neanche l'inquinamento in quelle acque. Cioè quello che pesca l'acquedotto è pulitissima acqua. E questo mette definitivamente una pietra tombale su quella

ipotesi che Vi ho letto del capo d'imputazione "cagionavano l'avvelenamento importante e costante – adesso non mi ricordo gli aggettivi – della falda dove attingeva l'acquedotto". Sappiamo che non è vero, parola del Pubblico Ministero.

Certo l'avrebbe potuto dire un po' meglio, con maggiore enfasi, con maggiore precisione e chiarezza, e non nascondere lì, mentre diceva un qualche cosa che come al solito è contrario all'imputato.

Intanto, questa frase, comunque, che potrebbero un domani essere modificati i punti di prelievo, appunto è una destinazione futura, incerta, non si sa, sicuramente non si parla della destinazione attuale. D'altra parte è escluso dalle leggi della fisica che le acque possano cominciare ad andare in senso inverso, non è possibile, l'acqua va dall'alto in basso, e non viceversa. E quindi se il punto di prelievo è a monte idrogeologico non potrà certamente fare marcia indietro.

E sulla destinazione futura, potenziale, solo due parole: il concetto di destinazione delle acque non è un concetto naturale, è un concetto che è fatto dall'uomo, cioè è l'uomo che va a scegliere i punti di prelievo, e ovviamente va a scegliere i punti di prelievo dove l'acqua è pulita. I pozzi domestici poi fanno parte di questo capitolo.

Il primo pozzo che viene in considerazione è Cascina Pederbona. Sulla Cascina Pederbona il Pubblico Ministero dice che il teste Ardiani avrebbe ricordato che in quella cascina erano allevate circa millecento vacche da latte, latte ceduto alla Centrale. Il pozzo pesca ad una profondità di circa 40 metri, l'acqua nel 2008 era fortemente inquinata dal cloro esavalente, solventi clorurati e organoalogenati. L'acqua - secondo la testimonianza di Ardiani - era destinata ad un uso irriguo.

Avete visto che confusione voluta che si fa? Si parla delle acque destinate all'abbeveraggio, si parla delle acque ad uso irriguo, come se fossero la stessa cosa.

Ma la prima domanda che bisogna porsi è: ma cosa c'entra con le acque attualmente destinate? Se lo stesso Pubblico Ministero dice: guarda che sono destinate o all'abbeveraggio o all'uso irriguo, cosa c'entra con l'attualità della destinazione per il consumo dell'uomo? Cosa c'entra la destinazione attuale all'alimentazione? Ma vedete, non è neanche vero quello che ha riportato il Pubblico Ministero sulla testimonianza di Ardiani. Secondo il Pubblico Ministero Ardiani avrebbe parlato di un solo pozzo, che questo pozzo sarebbe profondo 40 metri, che sarebbe fortemente inquinato nel 2008, e che il latte sarebbe stato ceduto alla Centrale di Alessandria. È un modo come un altro per creare tensione, perché uno potrebbe essere legittimato a pensare: beh, magari con venti passaggi, ma prima o poi magari ce lo troviamo anche in quello che mangiamo; nel latte delle mucche piuttosto che nella carne.

È una strategia dell'attenzione non condivisibile, secondo me. Ma soprattutto non è condivisibile perché non è corrispondente a quelle che erano state le dichiarazioni di Ardiani. Ardiani aveva detto: "Noi abbiamo pozzi distinti, un pozzo per l'abbeverata potabile, falda profonda e due pozzi per uso irriguo, che sono falde più superficiali. Il pozzo irriguo non deve essere più profondo di 40 metri". Quindi quello che sembrava essere il pozzo dell'abbeverata, in realtà è il pozzo irriguo.

E il Pubblico Ministero va avanti nell'esame: "Non davate quell'acqua lì alle bestie?". Lo aveva chiesto lui. E il teste Ardiani gli ha risposto: "No, mai". "Ma invece alle bestie cosa davate?", dice il Pubblico Ministero. Teste Ardiani: "Il pozzo che tuttora è in funzione, che è quello ad uso per l'abberata, che è profondo 70 metri". "Ma il pozzo lo controllavano?". "Sì, il pozzo potabile lo controllavamo sempre, quello per l'abberata lo controlliamo ancora oggi, e anche gli enti lo

controllavano e lo controllano. Invece gli altri due li abbiamo chiusi". Ed è intervenuto il Presidente: "Ma allora era tutto a posto?". "Sì, era tutto a posto".

Quindi, diversamente da quello che risulta dal riassunto del Pubblico Ministero, non è vero che vi era un pozzo solo, c'erano tre pozzi. Per abbeverare le mucche non si usava quello profondo 40 metri, ma si usava quello profondo 70 metri. Le acque di questo pozzo sono sempre state a posto, sempre. Perché non ha voluto specificare questo il Pubblico Ministero? Non lo so. Date Voi una risposta.

Quello che è certo è che però, nonostante quella promessa che sarebbe stata destinazione attuale all'alimentazione umana, sappiamo che non è così. Lo stesso Pubblico Ministero ha confuso un po' per l'abbeveraggio e un po' per l'uso irriguo. Sicuramente non per la destinazione alimentare. Gli altri pozzi sono identici, Ve lo ritroverete poi nella memoria, è inutile che stia a perdere tempo su queste cose.

Sono tutte uguali, ce n'è una se volete, ma proprio come curiosità, per alleggerire la cosa, ed era la questione dei pozzi Stortigliona, di cui non si è mai parlato in questo processo, ma storicamente sappiamo che quella cascina è agganciata alla rete Amag, da verso la fine degli Anni Sessanta, e che dopo quella data è stata utilizzata per l'acqua di casa solo quella proveniente da quell'acquedotto. Quella dei pozzi era stata usata per altri fini, ed erano per fini irrigui, oppure per lavare la macchina.

Il pozzo Stortigliona, che è stato citato dal Pubblico Ministero, come pozzo attualmente destinato ad uso alimentare. In realtà sappiamo che al più serviva per lavare la macchina. Poi i pozzi Molinetto, Ferraiolo, Rama, Bolla, anche questo lo dice il Pubblico Ministero, qua addirittura per il pozzo Bolla nella memoria scrive che è stato chiuso sul finire del 2002 perché conteneva tracce di contaminazione che non superavano le soglie fissate dalla legge di potabilità, però indicavano come

l'acqua emunta fosse stata influenzata dalle sostanze.

Questa è un'ulteriore lettura della norma, il 439. Voi Ve lo ricordate? Chiunque avvelena. Dopo il Pubblico Ministero aveva detto: va be', avvelenato uguale contaminato. Ma anche influenzato? Fino a questo punto dobbiamo arrivare? Prendiamo un vaccino se anche l'acqua è influenzata. Sul pozzo 8, anche lì - siamo sempre alle stesse cose, Vi faccio rimando alla memoria perché voglio cercare di tirare via una parte -. Stessa cosa pozzo 2 e pozzo 2 bis.

Sicuramente spero di avervi fatto toccare con mano quella che deve essere la risposta che Voi dovete scrivere in sentenza, che è l'esito di questo dibattimento. La risposta a quella ineludibile domanda. La tesi originaria per la quale, da vent'anni a questa parte, ci possono essere stati avvelenamenti delle acque, che poi sono state bevute in concreto dalla cittadinanza, è una ipotesi che è stata dimostrata falsa. L'ipotesi è totalmente infondata. Non c'è una sola goccia di quello che ha bevuto la cittadinanza in questi ultimi vent'anni che non fosse potabile.

Io so già quello che succederà domani sui giornali. Faccio come Maffiotti adesso, Vi dico cosa leggeremo domani sui giornali. Però dico che leggeremo, non che ho già letto. La stampa dirà una cosa di questo tipo: l'Avvocato Dinoia ha cercato di dimostrare, e forse ha anche dimostrato, che non c'è stata una goccia d'acqua che è stata bevuta dalla popolazione che non fosse più che potabile. Ma a noi non interessa. Non interessa perché in quell'aula ci sono persone che sono malate, o ci sono persone che hanno avuto dei parenti che sono stati malati. E quindi sicuramente gli imputati devono essere condannati per l'avvelenamento.

Non diranno su quali basi, perché non ce ne sono. Ma non gli interessa neanche di dirlo, e non gli interessa neanche di cercarlo. Ebbene io rispondo che per nostra

fortuna l'ordinamento giuridico penalistico italiano è improntato ad un'idea di libertà. Nel nostro ordinamento l'accusa, in questo caso, avrebbe dovuto provare che ognuna di quelle Parti Civili aveva in concreto bevuto dell'acqua avvelenata.

Non basta. E che era stata proprio l'acqua ingerita che aveva cagionato quella certa malattia. Questo in generale, ma nei confronti di ogni singolo imputato, che ricordiamo sono quindici anni, persone che non si sono mai conosciute l'una con l'altra, in questi quindici anni dovevano anche dimostrare che lui, piuttosto che un altro era il responsabile. E quindi che non si può, per esempio, se una malattia è sorta nel 2000, imputare a qualcuno che è arrivato soltanto nel 2005 per esempio.

Se invece si vuole sostenere, come sosterrà la stampa: sono malati e quindi, a prescindere da ogni accertamento, siete stati voi a farli ammalare; si opera soltanto una presunzione di colpevolezza. Il discorso che Vi ho fatto un secondo fa, per dirvi cosa mi risponderà la stampa domani, è la applicazione pratica della presunzione di colpevolezza, è il ribaltamento dell'articolo 27 della Costituzione Italiana, ed è un principio di colpevolezza che per la verità in Italia ha avuto dei seguaci, ha avuto un seguace per esempio nella persona di Manzini. Manzini che il Pubblico Ministero aveva definito uno dei padri, anzi uno dei padri tutelari del Diritto penale moderno. In realtà Manzini è stato uno dei padri tutelari del Diritto penale fascista. Come si faccia a dire che sia il padre tutelare del Diritto penale moderno, una persona che scriveva così, non lo so proprio. Non riesco neanche a pensarci. Manzini scriveva: "La presunzione di innocenza è un principio grossolanamente, goffamente e paradossalmente contraddittorio, giacché è logico presumere che le imputazioni siano genericamente fondate sopra un sufficiente accertamento preliminare, considerato il carattere d'organo statale del Pubblico

Ministero". Per Manzini il fatto stesso della imputazione dovrebbe costituire, semmai, una presunzione di colpevolezza. Questo è il padre tutelare del Diritto Penale italiano. Basta una imputazione perché si debba presumere la colpevolezza di un cittadino. Questa è la prima parte. Sono quattro parti, ma per vostra fortuna sono molto più leggere.

Alle ore 11.15 la Corte dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 11.40 La Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

AVV. DINOIA – Ho fatto la prima parte che era quella più lunga, più pesante, adesso ne mancano tre, ma saranno molto più agili. La prossima parte riguarderà veramente – in maniera più che sintetica, e cercando di ripetere il meno possibile quello che è stato detto dagli altri – la parte in Diritto sull'avvelenamento doloso. Poi parlerò della bonifica. Ultimo capitolo riguarderà la posizione soggettiva di Joris. Ma penso che siano veramente tre paragrafi abbastanza agili.

Inizierò con quello che non Vi ha detto il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero Vi ha detto: "Pensavo di fare un inciso sul principio di legalità, ma lo rimando a quello che faranno i Giudici togati e a Voi Giudici popolari in Camera di Consiglio". Intanto, secondo me, ha fatto più che un inciso. Perché? Perché sono due i modi per spiegare le cose. Uno è dilungarsi con le parole, nell'altro dare gli esempi. Ebbene, io penso che quello che ha dato il Pubblico Ministero sia un ottimo pessimo esempio di come si tratta il principio di legalità. È da portare proprio a paradigma di come non si deve fare se si vuole seguire il principio di legalità. E io

due parole però ve le devo dire. Queste non mi pare chi vi siano state dette. Lo so che per i Giudici togati sono cose stra-note, ma mi sembra opportuno dirlo.

Il principio di legalità è contenuto nella nostra Costituzione, ed è contenuto nell'articolo 25, al secondo comma: "Nessuno può essere punito, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Questo è il proprio di legalità. Intanto ci può essere una responsabilità penale in quanto prima dell'atto, del fatto, dell'omissione, del singolo, ci sia una legge che preveda espressamente che quel comportamento, quell'atto, quell'omissione, sia un reato. Se non c'è questo rapporto cronologico: prima la legge, dopo la punizione un comportamento successivo a quella legge, si viola il principio di legalità.

Ma che cosa vuole dire il principio di legalità in questo senso? Non vuole dire soltanto la questione cronologica. Dice che la regola numero 1 è che le leggi non le fanno i Giudici. La regola numero 1 è che le leggi sono fatte dal Legislatore. Il Giudice deve solo applicare quella legge, non la può creare *ex novo*, non può creare una norma dall'oggi al domani che valga retroattivamente per i fatti già successi.

C'è un divieto di allargare i confini della fattispecie oltre i casi in essi stabiliti. C'è divieto insomma dell'analogia a sfavore dell'imputato. "La linea di confine – scrivono i manuali – tra interpretazione anche estensiva ed analogia, è dunque segnata dal significato letterale della legge. Il Giudice fuoriesce dall'interpretazione allorché estende la norma a casi simili a quelli espressamente contemplati in base alla legge". Questa è una grande conquista della nostra democrazia.

C'è una sentenza recentissima del marzo di quest'anno della Corte Suprema che dice: "L'articolo 25 secondo comma della Costituzione è diretto ad evitare che il Giudice assuma un ruolo creativo, individuando in luogo del Legislatore i confini

tra lecito e illecito, nonché correlativamente a garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridiche della sua condotta". Dello stesso senso la Corte Costituzionale. E questo è un grande principio del nostro ordinamento costituzionale, che non era rispettato dal pensiero fascista.

Uno dei principali interpreti del Diritto Penale, oltre al Manzini, del Diritto Penale fascista, è Maggiore. Sentite cosa scriveva nel 1939: "Il principio «nessun delitto senza legge» è compatibile con lo Stato totalitario? O sta con esso in termini di contraddizione? La risposta non può lasciare dubbi. Se il magistero punitivo è il massimo potere che lo Stato ha nelle sue mani è inconcepibile che lo Stato totalitario consenta a spogliarsene per un malinteso riguardo ai diritti dell'individuo". Sentite cosa scriveva. "La questione resta sempre questa: dato che un fatto nuovo si produca, il quale sia sostanzialmente, ma non formalmente, reato, perché non è incriminato da nessuna disposizione di legge, cosa farà lo Stato?".

Io Vi prego di mandare a memoria questa frase "dato che un fatto nuovo si produca, il quale sia sostanzialmente, ma non formalmente, reato". "Sostanzialmente, ma non formale, reato", questa è una frase che Voi l'avete già sentita echeggiare in quest'aula. Non so se Ve la ricordate, Ve la ricorderò io. Al momento giusto Ve la ricorderò io, e sappiate qual è la fonte ideologica da cui proviene quel principio.

Quando un fatto nuovo sia sostanzialmente, ma non formalmente reato. Bene, cosa farà lo Stato? Risponde Maggiore: "Lo Stato liberale" e vedrete anche il disprezzo con cui parla dello Stato liberale e Ve lo ricorderò io dopo, perché anche questo avete sentito. "Lo Stato liberale, di fronte a tale eventualità, se ne resterà inoperoso, paralizzato dall'ordinamento giuridico che gli comanda: *nec plus ultra*, e, pur

deplorando il misfatto, tollererà che esso si compia con la completa impunità dei colpevoli; ma lo Stato totalitario – ecco l'ideologia fascista – comanderà, invece, ai suoi Giudici di punire, creando essi la norma mancante". E a Voi è stato chiesto di fare questo. Ricordate da dove viene questa ideologia. A Voi questo è stato chiesto di fare, e Ve lo ricorderò dopo. Ed è lo stesso di tutti gli Stati totalitari, dal Soviet alla Cina di Mao, al nazismo. I principi del nazismo sono l'eliminazione del principio di legalità, l'importanza fondamentale dell'analogia nel Diritto penale e la retroattività della Legge penale. Questi sono i tre cardini degli Stati totalitari.

Per fortuna noi non siamo fra essi. E allora qual è il punto centrale? È ovvio, bisogna delimitare i confini della norma così come è stata scritta dal Legislatore. Bisogna, e questo Ve lo ha detto il Pubblico Ministero, dovete interpretare secondo il dato letterale della norma. Ve lo ha ricordato addirittura due volte, non è stato coerente nei fatti con la premessa, ma la premessa era ineccepibile questa volta.

L'interpretazione deve tener conto del dato letterale della norma, perché il Giudice non può sostituirsi al Legislatore, e non può ampliare a proprio piacimento la norma. E allora vediamo come è stata trattata la norma dell'articolo 439.

Il Pubblico Ministero di avvelenamento Vi ha parlato quasi mai, ha parlato di contaminazione. Quella volta che gli è scappata la parola è stato per sbaglio, e lo ha detto a chiare lettere: "A me basta dimostrare la contaminazione". "È vero che la norma dice avvelenamento, chiunque avveleni, per me basta dire chiunque contamina". E ancora: "Lascio perdere, non uso il termine avvelenamento". Ma non è una brutta parola, si può usare, se la norma dice "chiunque avvelena" perché devo avere paura ad usare il termine avvelenamento. Certo, devo usare contaminazione perché il Pubblico Ministero sa perfettamente che di avvelenamento qua non ce n'è

mai stato. Se la norma dice avvelena, vuole dire avvelena, né più né meno.

I due termini avvelena e contamina, non sono sinonimi, sono due cose diverse, esprimono due concetti diversi. E il concetto di avvelenare è un concetto che, secondo la lettera della legge, è precisissima, a chiunque nel momento in cui sente pronunciare la parola avvelena o avvelenamento, viene in mente che cosa? Un esito letale. Non c'è avvelenamento se non hai l'immediato collegamento con un esito letale. Chiunque avvelena, vuole dire chiunque mette sostanze che possono portare alla morte di chi beve. Questo vuole dire l'avvelenamento delle acque. E il Legislatore non ha usato le parole a caso, anche lui conosce l'avverbio contaminare, anche lui poteva scrivere chiunque contamina. Tant'è vero che nel 440 poi ha usato altri due verbi. Ed ecco quindi, quando vi dicevo l'analogia, ma Voi vedrete alla fine cosa succederà, vedrete alla fine dove andiamo a finire.

La legge dice "chiunque avvelena le acque" e il Pubblico Ministero sostituisce "chiunque contamina le acque". E già questa sappiamo che è una analogia. E andiamo avanti. Il Pubblico Ministero ha ricordato incidentalmente: "Non è colpa di nessuno se questo reato trova così poca applicazione nei tribunali o nelle Corti italiane". È vero, ma un motivo ci sarà anche, o no? O tutti gli altri Tribunali e tutti gli altri Pubblici Ministeri, per cinquant'anni, non hanno saputo fare il loro mestiere, e solo noi siamo quelli più bravi? Solo noi siamo i primi? Perché quello che non Vi è stato detto è che non esiste alcuna sentenza, ma neanche una, che abbia mai condannato per avvelenamento doloso di acque. Mai nessuno dal 1930, epoca in cui è entrato in vigore il Codice ad oggi, in ottant'anni mai nessuno. Siamo noi i più bravi di tutti. Anche se, per fare questo, dobbiamo cambiare le parole. "Chiunque avvelena" è già diventato "chiunque contamina".

L'altra frase del Pubblico Ministero è: "Per la destinazione al consumo umano è sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità. La destinazione che conta è anche solo quella potenziale". La destinazione è solo potenziale, è sufficiente quella, cioè il Codice, l'articolo 439, ti dice "chiunque avvelena le acque destinate", lui dice: a me non interessa. Chiunque contamina le acque potenzialmente destinabili a. Ma sono la stessa cosa, destinato e potenzialmente destinate.

Io non ripeterò ovviamente quello che è stato benissimo detto da Pulitanò, ma io solo una cosa posso dire, della lingua italiana, "destinato" cosa vuole dire? È un verbo, ma è un participio passato. Fa riferimento al passato, vuole dire acqua che è già stata destinata a. La lingua italiana dice questo.

"Potenzialmente destinabile" cosa vuole dire? Vuole dire la stessa cosa? No, è un termine antitetico a "destinato", è l'opposto di "destinato". Dice: è una cosa che non è stata destinata, ma forse un domani chi lo sa, magari potrebbe essere destinata. La lingua italiana è chiarissima su questo, sono due cose totalmente diverse, quindi chiunque avvelena acque destinate all'alimentazione è stato tramutato in chiunque contamina acque potenzialmente destinabili all'alimentazione. Potrei aprire una parentesi, ma mi spiace Luca, tu avevi fatto riferimento a me, ma anche io passo sopra velocemente su questo, perché è stato detto, sulle acque potenzialmente destinabili, che sarebbe quella che secondo il piano di tutela delle acque, che individua proprio l'acquifero in questione come una delle zone di riserva. Adesso Vi faccio vedere quello che era, lo troverete poi nella memoria. Guardate l'acquifero e trovate dov'è il pozzo. Si tratta di una distanza di 20 chilometri circa. Quindi altro che potenzialmente destinabili. E vorrei arrivare all'oggetto di quel famoso capitolo di cui abbiamo parlato prima. Quando prima Vi ho ricordato quel

capitolo della memoria del Pubblico Ministero le acque attualmente destinate, Vi ricordate che Vi ho detto: guardate che qua c'è scritto "attualmente destinate" e invece si vuole dire tutt'altro. Perché? Perché si voleva fare una analogia e spostare l'oggetto del reato ad altre acque, che non sono quelle dirette verso l'alimentazione. Perché cos'è che Vi ho ricordato del Pubblico Ministero? Tutte le acque che erano state citate in quel capitolo che cosa erano? Erano le acque per uso irriguo. Vi ricordate Ardiani? L'ha citato in quel paragrafo, il Pubblico Ministero ha detto: "Guardate che quelle io ve le cito come acque destinate all'alimentazione, e sono quelle destinate o all'abbeveraggio delle vacche o all'uso irriguo. Ecco allora com'è cambiata ancora una volta la norma: "chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione" è diventata adesso. "Chiunque contaminata acque destinate, o potenzialmente destinabili all'alimentazione, e destinate a uso irriguo o all'abbeveraggio degli animali". Pensate un po', siamo partiti dall'alimentazione umana e siamo arrivati all'alimentazione delle vacche. Ne abbiamo fatta di strada, eh! Alla faccia del principio di legalità. Ma ne abbiamo fatta tanta, e non è ancora tutta, perché poi c'abbiamo anche la ciliegina finale.

Ve la ricordate l'altra destinabilità delle acque da parte del Pubblico Ministero? Cosa aveva detto? Che rientrano nella norma prevista del 439 anche le acque destinate all'igiene personale. Ve lo ricordate? Ha parlato in lungo e in largo della doccia. Adesso io non so, a casa mia non è uguale, vi assicuro che a casa mia la doccia è la doccia, l'acqua del rubinetto è l'acqua del rubinetto. L'acqua della doccia non è acqua destinata all'alimentazione umana. E alla fine è venuto fuori allora questo *monstrum* giuridico. "Chiunque avvelena acque destinate all'alimentazione, prima che siano attinte per il consumo" è diventato "chiunque

contamina acque destinate o potenzialmente destinabili all'alimentazione, o destinate a uso irriguo, all'abbeveraggio degli animali o all'igiene personale", e ringraziamo il Dio che ci ha salvati dal lavaggio della macchina. Perché c'era anche questa possibilità, come Vi ho ricordato questa mattina.

Brevemente sulla omessa bonifica. Originariamente il mio collaboratore, che mi aveva aiutato in questo paragrafo, mi aveva scritto un sacco di cose. Io le ho tagliate tutte. Mi dispiace per lui, ma adesso farò una sintesi estrema. Perché? Perché voglio andare subito alla sostanza. Nel lontano 2009 il Pubblico Ministero ha formulato l'imputazione quando ha fatto il 415 bis, cioè il deposito degli atti. E ha fatto un'imputazione che più ampio spettro non avrebbe potuto avere. La contestazione riguardava l'articolo 257 del Testo Unico Ambientale, il quale prevede due ipotesi. Una prima ipotesi è quella dell'omessa bonifica. Sono due diverse norme, con due diverse sanzioni: "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato, è punito". Quindi, primo, cagiona l'inquinamento; secondo, se non provvede alla bonifica è punito. Questa è una, e riguarda la bonifica.

L'altra norma, sempre del 257, riguarda le omesse comunicazioni. E cioè quando manca l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242. Adesso non stiamo qui a perdere tempo su questo. Il nostro capo d'imputazione è formato, dicevo, ad ampio spettro, direi è spettrale, perché c'è tutta una prima parte, tutta una pagina intera che riguarda il non aver provveduto alla bonifica, secondo il Decreto Ronchi, articolo 17 del Decreto Ronchi, che non c'entra niente, ovviamente, con il 257, perché è un'altra legge. Il Decreto Ronchi è stato superato dall'articolo 257.

Dopo tutta questa spataffiata, una pagina intera, ad un certo momento cambia

registro. Cambia registro e dice: "Sì, però c'è stata la omessa dolosa rappresentazione agli enti di alcuni fatti", e ne cita tre. È ovvio che questa seconda parte riguarda la seconda norma del 257. Lo abbiamo visto prima, un conto è l'omessa bonifica, un conto è la omessa comunicazione, sono due cose diverse. La legge li tratta diversamente, le pene sono diverse. Nel nostro caso ha fatto – come se dovessi usare quello che ha detto lui, un minestrone. Forse perché sperava in una giurisprudenza evolutiva, perché siamo nel 2009, era il 2006 quando è stato promulgato il Testo Unico Ambientale, quindi non c'era Cassazione, c'era poco. Quindi magari c'è un'interpretazione evolutiva.

Il problema cos'è? Che quando quest'anno si è trovato a concludere aveva, davanti a sei, uno scenario veramente desolante, perché la Giurisprudenza sulla prima norma, quella della omessa bonifica, era costante nel dargli torto. Dopo lo vedremo. E l'altra, quella della omessa comunicazione, ormai i termini di prescrizione se ne erano ampiamente andati. È ovvio che l'omessa comunicazione viene meno, come reato, nel momento in cui la comunicazione viene effettuata. Visto che addirittura ce l'abbiamo nel capo d'imputazione, sappiamo che a quel momento era tutto prescritto, anche la seconda, le omesse comunicazioni. E quindi ha corso un brutto rischio, e cioè di chiedere l'assoluzione. Per fortuna c'è stata la sentenza Morgante. Perché, vedete, io come Difesa Joris ci metterei due minuti: l'articolo 257 dice che chiunque inquina, chiunque cagiona l'inquinamento è punito, se non provvede alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente. Io dico: l'inquinamento è risalente, lo sappiamo tutti, quindi non è lui. In ogni caso il progetto di bonifica approvato non c'è, e quindi manca un pezzo di reato, e abbiamo finito.

Perché si è aggrappato alla sentenza Morgante? Perché era l'unica. Quando Vi dicevo: potendo scegliere sempre a sfavore, c'era la Giurisprudenza, pacifica, 2009, 2010, che diceva: "Con l'introduzione dell'articolo 257 del Decreto del Testo Unico Ambientale, la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica". Se non c'è l'adozione del progetto di bonifica non ci può essere un reato. "Questo lo impone – dicevano le sentenze – il rispetto del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo". Ragion per cui non è ammissibile estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti. Ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica. Più chiaro di così si muore. Però aveva fatto il proprio ingresso trionfale un'unica sentenza, che è la sentenza Morgante del 2010. Ed è stata accolta dal Pubblico Ministero con un'autentica *standing ovation*.

Vi ricordate che Vi avevo dato un appuntamento? Sentite, anzi risentite cosa Vi era stato detto. Io penso che questi sono quelli che ritenevano che bisognasse leggere la norma per quello che è, coloro che volevano rispettare il principio di legalità, quello che era stato ripreso dalle altre sentenze della Cassazione, che dicevano: guardate che senza il progetto di bonifica approvato non ci può essere il reato. E il Pubblico Ministero Vi diceva: "Io penso che questi che sono i campioni della legalità formale". L'avete già sentita? Ve la ricordate Maggiore? "La legalità formale che deve essere superata dalla legalità sostanziale" questo scriveva nel 1939 Maggiore, questo è stato ripreso e riprodotto davanti a Voi nel 2014. "I campioni della legalità formale che poi sono stati esaltati ovviamente da certa dottrina", non sappiamo che cosa voglia dire questa dottrina. "Meno male – ecco la *standing ovation* – che c'è

stata una giurisprudenza – in realtà una sentenza – che quella certa dottrina, critica ovviamente della Cassazione, di un anno successivo, una sentenza del 2010 che invece ha fatto giustizia di questa interpretazione”. Il commento che era stato fatto di quella sentenza era stato impietoso. Tutti avevano sottolineato il mancato rispetto del principio di legalità da parte di quella sentenza. Quella entusiasticamente accolta dal Pubblico Ministero. Era stato scritto: "Non è consentito al Giudice un intervento manipolativo del fatto tipico, creativo di una nuova fattispecie, neppure ammettendo che la formulazione della norma crei una disparità irragionevole nella selezione dei fatti penalmente rilevanti". Le stesse cose che aveva detto il Pubblico Ministero in quest'aula. "Perché non è ammesso nella nostra Costituzione, che il Giudice si inventi di sana pianta una legge". Non è ammesso, perché se non piace una legge i casi sono due, o il Giudice la applica lo stesso, perché questo è il suo dovere, oppure se ritiene che sia violante il dettato costituzionale, solleva questioni di legittimità costituzionale alla Consulta. Ma io Vi dirò di più: non solo il Giudice non può scrivere una norma, ma neanche la Corte Costituzionale può scrivere una norma che sia maggiormente afflittiva per l'individuo, neppure la Corte Costituzionale, perché le sentenze additive in maniera penale non hanno cittadinanza, perché, Ve lo avevamo ricordato prima, la legge, la Costituzione prevede che debba essere entrata in vigore prima, non può neanche la Corte Costituzionale, figuriamoci il Giudice ordinario. Nessuno può modificare in senso peggiorativo una norma penale. Diceva che la sentenza Morgante ha fatto giustizia di quell'interpretazione. No, caro signor Pubblico Ministero, possiamo dire che la giustizia ha trionfato, perché tutte le sentenze successive alla Morgante sono tutte di senso contrario a quello che Lei ha sostenuto. Tutte.

Nel 2012: "La consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex articolo 242". Non può prescindere. Sentenza depositata nel

2013: "Affinché il reato sussista occorre, oltre al superamento della soglia di rischio, l'adozione del progetto di bonifica". Questo dice la Corte di Cassazione.

E poi, vedete, la cabala del numero 16. Il 16 maggio 2014 viene pronunciata una sentenza dalla Corte di Cassazione, che viene depositata il 16 giugno del 2014. Il Pubblico Ministero ha parlato il 16 luglio del 2014. Ebbene la sentenza dice l'esatto contrario di quello che un mese dopo ha detto il Pubblico Ministero. Ha affermato per l'ennesimo volta la Corte: "È necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio" cosa che il Pubblico Ministero si è scordato di dirvi perché aveva parlato soltanto delle concentrazioni soglia di contaminazione, non di rischio, ma non importa, è quello che mi aveva scritto Paolo che ho scortato e che Vi ho risparmiato, ma anche quello sarebbe un altro elemento costitutivo della fattispecie che è stato negletto dal Pubblico Ministero. Ma non basta, perché è necessaria l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'articolo 249. E quindi piaccia o non piaccia non si può ricorrere alle formule del 1939, che imploravano la legalità sostanziale a scapito della legalità formale, perché la nostra Costituzione ce lo vieta. E per la verità pensavo, e speravo, di non dover mai sentire cose contrarie in un'aula, figuriamoci in Corte di Assise.

Ultimo capitolo. E anche qua sarò molto veloce. La posizione soggettiva di Joris. Molte cose sono state già dette e stra-dette, sulla condotta, l'evento, sul rapporto di causalità, sul dolo anche. Sul dolo eventuale, anche lì Ve lo ha lungamente detto l'Avvocato Bolognesi per esempio. Quello che ho trovato particolarmente curioso è che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risposto al Pubblico Ministero nostro,

perché quando il Pubblico Ministero ha rispolverato la vecchia definizione di dolo eventuale prendendolo da una sentenza del 1991, le Sezioni Unite di quest'anno gli hanno risposto: "Bisogna rimarcare la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio". Che era esattamente quello che Vi aveva proposto il Pubblico Ministero. E continuava dando anche un commento, non molto carino: "L'espressione tra le più abusate ambigue e non chiare dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame, la si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera per coprire le situazioni più diverse". Ma, come Vi dicevo, passo questo, passo avanti anche alla prova dell'accertamento del dolo, e vengo, ma veramente per pochissimi minuti, a parlarvi di Joris. Perché vi parlerò poco di Joris? Perché di lui non è stato detto niente. Potrei prendere a prestito e parafrasare l'inizio del capitolo ottavo dei Promessi Sposi. Ve lo ricordate? "Carneade! questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito; ma chi diavolo era costui?". Togliete Carneade e mettete Joris, è uguale.

Joris, ma chi era costui? Questo nome mi pare di averlo sentito, letto o sentito quando si faceva l'appello, perché si alzava l'Avvocato Dinoia, ma se no, chi era costui, chi diavolo era costui? Se io Vi chiedessi a uno a uno, rispondete a questa domanda: chi è Joris? Cosa avrebbe fatto? O cosa non avrebbe fatto? Secondo quello che Vi ha detto il Pubblico Ministero, per meritarsi 18 anni di galera, io sono sicuro che Voi non sareste in grado di rispondere. Ma è semplice, perché non Vi è stato detto niente, vi sono stati chiesti 18 anni su niente, anzi su parole in libertà.

E Voi non potreste neanche rispondermi: guarda che ha nominato una telefonata. Quella famosa telefonata di cui Vi ho parlato prima, quella tra Biggini e Carimati, perché? Perché per pudore evidentemente non Ve ne ha parlato. Salvo poi scriverne

nella memoria scritta. E capiremo anche il perché di questo pudore, perché nella memoria scritta Biggini e Colatarci – siamo a pagina 120 della memoria – concordano ed attribuiscono la decisione anche a Joris. Vedete anche il Pubblico Ministero non sa scrivere Joris, è sbagliato. Ci ha messo un “se” finale in più che non c’è. È talmente sconosciuto costui, che il Pubblico Ministero chiede 18 anni e sbaglia il cognome anche. Attribuiscono la decisione anche a Joris e a Colatarci, che non debba darsi informazione che l’alto piezometrico esiste da lungo tempo.

Non è mica vero. No, no. Attribuiscono la decisione anche a Joris, forse alla napoletana lo ha scritto "a' Jorisse", o alla romana.

Vediamo che cosa diceva la telefonata. Giorgio, sarebbe Carimati: "Mi sembra di capire – così dice – però che sia Joris sia Marco Colatarci che tu, non siate tanto dell’idea di dare informazione che l’alto piezometrico c’è da lungo tempo". "Mi sembra di capire" secondo Voi è uguale: siamo certi che “Jorisse” abbia detto, che “Jorisse” abbia dato questa direttiva? O sono due cose differenti? O c’è una bella differenza tra il "mi pare di capire" e "so bene che la decisione era stata presa"?

Ma vedete non è neanche vero che Biggini abbia concordato. Non è che Biggini a questa domanda, o a questa impressione, congettura di Carimati abbia risposto: eh sì, lo so anch’io. Ha detto il contrario, subito dopo Stefano e Biggini: "No, no". Ha detto "No, no". E Carimati subito fa marcia indietro, dice: “scusa, era la mia impressione”. Vedi "se ho ben capito" è un messaggio che, perché magari è una idea sua che non aveva ben capito. E va avanti Biggini: "No, no". E siamo a quattro volte. Oh, ha detto che aveva concordato, abbiamo quattro no, per quattro volte ha detto no, e questo per il Pubblico Ministero vuole dire sì. Ma neanche mia moglie dice così. Sempre quando mi dice no, devo capire sì. Ma me lo dice una volta sola,

non quattro. Ma non sono solo quattro perché poi ancora Biggini dice: "No, no, no, non è giusto quello che tu stai dicendo". Sette volte, sette negazioni, per il Pubblico Ministero sarebbe essere d'accordo. Ma lo capite? Sette negazioni fanno un'affermazione. Ed è su queste basi che sono stati chiesti 18 anni di galera, eppure già nel 1935, nella sentenza Berder contro Stati Uniti il Giudice Sutherland diceva: "Il dovere di un Pubblico Ministero non è vincere un caso, ma fare giustizia, può procedere con scrupolo e vigore, ma pur colpendo duro non è libero di farlo in modo sleale, è suo dovere evitare metodi scorretti, pensati per arrivare ad una incarcerazione ingiusta tanto quanto usare ogni mezzo legittimo per ottenerne una giusta".

Le condotte attribuite a "Jorisse" sono quelle di tutti, il calderone di cui sapete tutto. I documenti, riferibili a lui, prodotti dal Pubblico Ministero, sono due, sono due visure camerali. Non sto scherzando, sto dicendo la verità, andate a vedere, due visure camerali. Una visura camerale e l'altro il verbale delle sedute del Consiglio, del 19 aprile e del 29 aprile del 2008, dove sono i poteri conferiti. Cioè è stato sufficiente dirvi che uno è stato per un certo periodo Amministratore Delegato per chiedere 18 anni. Ma quei documenti erano soltanto l'inizio, cioè partendo da lì bisognava andare a vedere in concreto che cosa era successo. E ricordiamoci, stiamo parlando di reati dolosi anche. Ed era tanto smarrito dall'idea di dover chiedere 18 anni, senza avere niente in mano, che addirittura – un altro caso unico nella storia, io è da quarant'anni che ho fatto questo mestiere, mai vista una cosa del genere – Vi ha portato come prova – come prova perché così dopo la definisce – , come prova contro "Jorisse" una memoria difensiva dei suoi Avvocati di anni prima. Una memoria difensiva diventa una prova penale. Ma quando mai si è mai

vista una cosa del genere. Allora la mia memoria è la prova della mia innocenza.

Una memoria difensiva è una prova a carico dell'imputato. Ma tanto era disperante il deserto probatorio, in mano al Pubblico Ministero, che non sapendo a che santo votarsi ha dovuto ricorrere anche a quello. Perché di condotte non ve n'ha descritta neanche una. Non c'è niente nell'ambito del fascicolo che possa essere una accusa contro Joris. Nella generalizzazione, parlando degli amministratori che si erano succeduto nel tempo, era dovuto ricorrere soltanto a vuote parole. Frasi ad effetto prive di contenuto. E ha fatto ricorso alla politica ambientale, che le decisioni erano tali da non poter non essere. La decisione di perseguire quegli obiettivi non può non far capo, non può non essere, non possono non fare capo. Cioè sono negazioni per affermare. Ma non c'è una sola frase che dica: tu hai fatto questo quel giorno, ti era stato chiesto e tu non lo hai fatto. Non c'è una sola frase, non c'è una virgola al di là di questo campionario di vuota retorica contro Joris. Non può non fare.

Ma, scusate, secondo Voi è possibile che sulla base di una semplice carica, essere Amministratore Delegato, si possano prendere 18 anni di carcere? E cosa ci sta a fare il processo, se non a riempire quel vuoto derivante da quella vuota carica. Da quella carica tu devi far discendere dei comportamenti o delle omissioni concrete, riferibili a quel soggetto e a nessun altro. Quali sono state le decisioni? Quali sono stati gli atti gestori compiuti o non compiuti da Joris? Il deserto è totale.

Addirittura si è anche parlato delle opere di manutenzione dicendo: guardate che per fare certe spese occorre avere una certa disponibilità di budget. Cosa dice questo? Evidentemente nulla, perché manca tutto il presupposto. Il presupposto non è chi avesse o non avesse quel potere di budget. La questione è diversa: chi sapeva e chi non sapeva, chi ha deciso e chi non ha deciso, quando gli è stato detto e

quando gli è stato negato. Questo era tutto il materiale probatorio che avrebbe dovuto far confluire in questo processo, e non è stato fatto, ovviamente, ma perché non poteva essere fatto. Ma addirittura, pensate, a proposito delle spese di manutenzione, in altra parte del suo discorso e della sua memoria, il Pubblico Ministero addirittura dice... Non so se gli è scappato: "Durante il mandato dell'ingegner Joris le perdite si sono drasticamente ridotte, dicevano Canti e Carimati – ha portato in esempio – che nel giro di pochi mesi le perdite si sono ridotte. Io ci credo, in pochi mesi si è fatto molto più di quello che si è fatto o non si è fatto in quindici anni. Siccome le perdite si sono effettivamente ridotte, deve concludersi che la manutenzione nel periodo in contestazione proprio non si faceva". Quindi – dice – tutto merito mio, sono intervenuto a maggio del 2008, ecco che magicamente, con un colpo di bacchetta magica, sono state fatte tutte le opere che per quindici anni non erano state fatte.

Non è vera neanche questa. E, indipendentemente dai fatti che conosciamo, nessuno ci può credere che in tre giorni tutti si risolva. Perché? Perché occorre prima che vengano individuate le perdite, che venga deliberato, che vengano individuate le società che dovevano fare eccetera, eccetera. Tutto prima. Ma noi abbiamo la prova provata che non è vero quello che ha detto il Pubblico Ministero. Non è vero. Non è vero che lui era Mago Zurlì con la bacchetta magica. Non è vero. Perché abbiamo – sono partito da lì – la lettera di Biggini dell'8 maggio, quella che Vi ho detto all'inizio. L'8 maggio è prima di qualsiasi intervento del Pubblico Ministero, questo o quell'altro. E l'8 maggio già faceva la cronistoria di quello che era stato fatto e che si sarebbe fatto.

Riportava – e Vi ricordate anche questo di sicuro – che c'era il rapporto di Aquale

allegato a quella nota, che era del primo semestre del 2007. Altro che durante il mandato di Joris non si era fatto niente. Già nel 2007. Però per la verità sto dicendo delle bugie io adesso, perché non è vero che era stato Joris ad ordinare ad Aquale di fare quegli interventi, perché non li ha dati lui. Li ha dati a livello di stabilimento non a livello di Amministratore Delegato. E in quel cronoprogramma di Aquale, quello che nella telefonata diceva: "L'unica cosa in più rispetto a quello che avevamo sempre dato agli enti – dicevano Biggini e Carimati – era il cronoprogramma". E il cronoprogramma che cosa era? Il cronoprogramma relativo al risanamento delle perdite. E portava, già nel primo semestre del 2007: "Guardate che questo sarà fatto nel giugno del 2008, quest'altro nel giugno del 2008, questo si farà tra luglio e agosto del 2008, questo sarà completato nell'aprile del 2008" eccetera, eccetera. Già prima si faceva tutto. Non c'era stato bisogno di alcun intervento di alcun Pubblico Ministero. Si sapeva del problema delle perdite e si è dato incarico ad una società di andare a verificare. E questo un anno prima dell'intervento del Pubblico Ministero.

E a fronte di quelle vuote parole del Pubblico Ministero ci sono dei concreti elementi nel fascicolo, che mi danno ragione quando dico: "Ma Joris non si occupava di questo". Se ne erano occupati altri. Per esempio quando il NOE il 26 maggio ha fatto quell'acquisizione di documenti presso Ensr e presso Environ, ed ha sequestrato, o gli sono stati consegnati, appunti, e-mail, memorandum, certificati, e chi più ne ha più ne metta, paccate di roba. Non c'è una sola volta che Joris sia stato indicato. Mai. Centinaia, migliaia di pagine, non ce n'è una sola con il nome Joris. E scrivetelo come volete, con o senza il "se" finale.

Ma anche lo stesso documento di Aquale, quello del 2007, quello che Vi dicevo io

non posso assumere per Joris meriti che sono di altri. Il documento di Aquale è stato inviato a Solvay, ma non a Joris. I destinatari erano quattro, nessuno di loro era Joris. Non era stato messo neanche come semplice conoscente.

I fatti. Questi sono i fatti. E le elucubrazioni del Pubblico Ministero veramente lasciano il tempo che trovano. E per elucubrazioni intendo quando per cercare di dare corpo al "non poteva non sapere", l'Amministratore Delegato non poteva non sapere, Vi aveva detto, anzi "non potevano" perché c'è anche De Laguiche che è accomunato in questo. Vi ha detto due fatti: che sarebbe stato interesse di Guarracino dirlo perché era uomo di Solvay, che non aveva da difendere rapporti di amicizia, che non aveva debiti di riconoscenza con la vecchia gestione. Due: meno che mai ne aveva Ensr che ad eccezione del piano di caratterizzazione originario aveva avuto rapporti soltanto con Solvay, quindi Ensr aveva tutto da guadagnare a riferire al nuovo management la realtà della profonda contaminazione.

Forse è il caso che il Pubblico Ministero cominci a mettersi d'accordo con se stesso, perché non può scrivere una cosa da una parte, quando gli fa comodo, e dall'altra scrivere il contrario. Non è possibile, o è vera una o è vera l'altra, non si può. Dice: uomo Solvay perché non è mai stato... Andate a vedere a pagina 237 della sua memoria, dice: "Guarracino e Canti sono stati a lungo dipendenti di Ausimont e sono passati alla gestione Solvay". Si può scrivere da una parte "era uomo Solvay" e dall'altra dire "non aveva mai avuto niente a che fare con Ausimont"? No, non si può, non si può mischiare le carte a volontà. Sutherland lo dice.

Ed Ensr, davvero avrebbe avuto tutto da guadagnare? Perché? "Meno che mai aveva debiti di riconoscenza Ensr, che ad eccezione del piano di caratterizzazione

originario non aveva fatto niente". Oh, ad eccezione del piano di caratterizzazione del 2001, che tutti sappiamo essere falso, e che più falso non si può?! Una bella lotta con il rapporto preliminare di Maffiotti insomma. Non aveva motivi. Caspita se ne aveva di motivi! Cioè secondo il Pubblico Ministero aveva tutto da guadagnare ad andare a riferire al nuovo datore di lavoro: ehi, guarda, ho fatto dei falsi, sei contento? Guarda come sono bravo. Ma vogliamo scherzare? Con 18 anni di galera non si scherza.

Vado a chiudere. Troverete nella memoria tutta una serie di frasi ad effetto, retoriche e senza alcun contenuto, ripetute solo perché doveva riempire in qualche modo. Ma possiamo credere a questa tesi? "Neppure ad un cieco e sordo potrebbe sembrare vero o verosimile la tesi difensiva". Adesso io questo non lo so, ma perché i ciechi e i sordi sono da trattare in questa maniera? "Bisognerebbe pensarci, hanno tutto fatto, non è possibile credere". Questo per iscritto. A voce, uguale, lo sapete: "Non potete non pensare, è verosimile ritenere, pensateci un po', secondo Voi, Voi pensate, è verosimile", eccetera, eccetera. Tutto così, non un fatto.

Ma il vero *leitmotiv* della requisitoria davanti a Voi, io come l'ho sentito ho cominciato a sorridere perché il vero *leitmotiv* è questo: "Voi vi immaginate, immagino, vi potete immaginare, Voi vi immaginate, io immagino, Voi vi immaginate, vi immaginate, ma Voi vi immaginate" eccetera, eccetera. Ma neanche Marcuse e i suoi seguaci avrebbero mai pensato, cinquant'anni e più fa, che in un'aula di giustizia italiana ci fosse l'applicazione del loro slogan: l'immaginazione al potere. Cioè Voi dovete immaginare, e con la Vostra immaginazione, e immaginazione vuole dire il contrario della realtà, e cioè basandosi su fatti che non ci sono, su fatti immaginari dovrete condannare delle persone. Immaginando.

Ma neanche loro lo avrebbero mai immaginato questo. Sapete l'estate scorsa c'era ancora George Clooney che non si diletta a fare gli scambi tra un paio di scarpe e un caffè, ma era: immagina, puoi. Il suo slogan, con cui martellava dalle televisioni italiane tutte, era: immagina, puoi. Forse il Pubblico Ministero sarà stato condizionato da questo martellamento mediatico di George Clooney. Ma devo dare due bruttissime notizie al Pubblico Ministero. Una più brutta dell'altra. Primo, questa giuria non è fatta di ragazzini, non è fatta di ragazzini che vanno a comprarsi un cellulare. Questa giuria è fatta di persone che sanno perfettamente quello che è il loro compito, e cioè di basarsi sulle prove. E solo su quelle.

E la seconda notizia, ancora più brutta, per il Pubblico Ministero, è: mi spiace, signor Pubblico Ministero, Lei non è George Clooney. Assoluzione per l'imputato Joris da entrambi i capi ascritti perché il fatto non sussiste.

Alle ore 12.50 la Corte dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 14.05 la Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

* * * * *

Arringa dell'Avv. Roberto FANARI

AVV. FANARI – Prima di iniziare, seguendo i suggerimenti che sono via via venuti da parte della Corte in queste giornate di discussione, mi sono permesso di portare ad ausilio del mio intervento un atto, che non è una memoria, nel senso che non è formalizzata in modo completo, che è stato realizzato nelle ultime fasi della preparazione del mio intervento, insieme con l'Avvocato Del Monaco, che avrà dei contenuti di incompletezza. Rileggendolo ancora oggi ho verificato anche dei refusi. Voi perdonerete gli errori formali, e spero apprezzerete questo strumento di lettura come ausilio all'intervento di oggi. Poi alla conclusione, nelle prossime udienze, provvederemo a depositare quella che sarà la memoria difensiva vera e propria. E se permette lo potrei distribuire, come se fosse una lettura di quello che andrò a dire tra poco, con gli atti che io Vi suggerisco di leggere, e che in ordine sono quelli descritti.

Il mio intervento giunge direi al termine del termine della discussione, nel senso che intervengo praticamente alla fine, e questo comporta da un lato forse una responsabilità, ma soprattutto dall'altro il compito di cercare di condensare il mio intervento in limiti tali che consentono, da parte Vostra, ancora oggi, speriamo, un'attenzione, e spero da questo punto di vista di sollecitarvi a questa attenzione, che certo avete sempre mostrato fino a questa fase del processo.

Mi permetto di dire che vorrete perdonare taluni probabili, inevitabili forse ripetizioni, ma il compito di assistere questo imputato mi impone di non trascurare alcun passaggio, e di ritornare su taluni di questi passaggi qualora io ritenga di potervi formulare una riflessione che sia di ausilio al Vostro giudizio.

In che modo affronteremo la discussione? Innanzitutto io credo che da parte mia vi sia stata la volontà di affrontare la vicenda in un modo, per così dire, se mi passate il termine, classico, nel senso che mi sono avvicinato a questa discussione dopo averne sentite diverse, ognuna con la propria ottica, e credo di essere giunto alla conclusione che forse la logica più efficace, almeno per quanto riguarda il mio assistito, sarà quella di affrontare il tema del processo in un modo assolutamente ordinario, e cioè mi sono permesso, insieme con l'Avvocato Del Monaco, di rileggere gli inizi del processo, di affrontare i capi dell'imputazione, e di fare questa lettura prima di tutto attraverso l'analisi degli argomenti che Vi sono stati prospettati dal Pubblico Ministero. Dicevo, un approccio classico, non sono andato alla ricerca di ulteriori elementi. Mi sono, credo, spero, in modo approfondito, soffermato, sui metodi del Pubblico Ministero e sugli esiti che la sua indagine, e soprattutto i modi in cui Vi è stata prospettata, dovrebbero portarvi su una determinata strada.

Come si avvicina il Pubblico Ministero nell'affrontare i temi della discussione che vi dovranno essere qui poi rianalizzati. Io credo che ci sia un approccio al di là dei ruoli, che inevitabilmente ci portano ad essere, non dico polemici, ma su posizioni contrapposte a quella del Pubblico Ministero. Dicevo, al di là di questi ruoli e senza alcun tipo di pre-valutazione sull'operato della Pubblica Accusa. Però un primo aspetto, che mi sembra meritevole di essere verificato insieme a Voi, per cercare di capire attraverso quali strumenti possiate pervenire ad un giudizio su questa vicenda. Io non voglio in questa fase, neanche in quella successiva, indurvi ad una riflessione attraverso l'uso di momenti di enfasi, né voglio ricordare l'entità, la dimensione, la qualità delle conclusioni cui è pervenuto il Pubblico Ministero.

Vorrei lasciare questi aspetti emozionali, che pur ci coinvolgono, che mi hanno coinvolto nella preparazione del processo, al di fuori, per cercare di arrivare con Voi ad una riflessione, come dire, pulita della vicenda. Però non posso esimermi dall'esaminare con Voi i modi attraverso i quali l'accusa Vi è stata rammostrata, quali sono i cardini, quali sono gli elementi attraverso i quali il Pubblico Ministero è pervenuto a suggerirvi determinate conclusioni.

La cosa che mi è arrivata in modo diretto, subito, dalla lettura, dall'aver partecipato all'udienza prima, e poi ancora dalla rilettura, è il senso di disagio, rispetto al modo in cui si è avvicinato il Pubblico Ministero alle conclusioni. Fa un discorso apodittico, inizia attraverso delle affermazioni di fondo, Vi dice: io vi dico la verità, io sono il Pubblico Ministero e dunque nel mio ruolo non posso che dirvi la verità.

Ma qui non si devono confondere i sentimenti interiori di chi si predispone all'attività giurisdizionale, cioè alla volontà di essere sincero. E su questo io non voglio neanche entrare, non mi interessa. Quello che mi interessa è verificare se questo suo mostrarsi a Voi come portatore dell'unica voce della verità, in questo processo, sia qualcosa di più di un'affermazione. L'approccio che il Pubblico Ministero fa, rifacendosi ad insegnamenti pregressi della propria attività professionale, sono, mi permetto di dire, un po' fuori luogo. Già ve ne ha accennato questa mattina l'Avvocato Di Noia, ma il problema non sono i ruoli, i problemi sono i modi con cui questi ruoli vengono trasmessi ed esercitati.

E quindi io, non posso che avere accolto, con senso positivo, l'affermazione che è avvenuta stamattina dalla Corte nel momento in cui l'Avvocato Di Noia Vi esortava di non credergli sulla parola, e dalla Corte è venuto. Ma è ovvio, è certo, è giusto, è corretto. Voi esercitate un'attività improntata allo scetticismo, lo fate quando

affrontate le valutazioni dei testimoni, lo fate quando affrontate le dichiarazioni degli imputati, lo fate quando ascoltate gli interpreti del processo. Quindi io Vi invito allo scetticismo, ma questo scetticismo non può che preludere da quell'invocazione del Pubblico Ministero. Quindi io non voglio fare invocazioni, perché non ne ho né la capacità, e non sento che corrisponde al mio modo di propormi, ma un invito sì. Un invito alla equidistanza rispetto alla valutazione delle vicende, ed una correttezza nella rappresentazione dei fatti.

C'è un primo aspetto che riguarda l'avvelenamento delle acque. Non preoccupiamoci, non voglio tediare nessuno, mi permetto solo due brevissime, sinteticissime riflessioni sull'aspetto giuridico e sulla valutazione del presupposto del reato, vale a dire l'avvelenamento delle acque. Il Pubblico Ministero ha avuto un gran dire, nel senso che ha improntato l'introduzione della sua discussione affrontando il tema dell'avvelenamento, e mi pare - poi mi correggerà in fase di replica - ma mi pare di poter dire che affondi i propri convincimenti su due rilevanti, precedenti giurisprudenziali.

Rispetto i questi precedenti giurisprudenziali, uno è la sentenza del 2007, mi pare relatore dottor Bricchetti, se non vado errato, e l'altra è la nota - quanto meno per il nome - sentenza Bossi, ben più vecchia e ben più risalente. Ebbene, per quanto riguarda la sentenza della Cassazione del 2007, vale a dire quella in cui relatore era il dottor Bricchetti, io ho fatto un po' fatica - ma questo è un mio problema - a leggere all'interno delle righe cosa volesse comunicare il Pubblico Ministero.

Un Pubblico Ministero che fa propaganda di un proprio proporsi a Voi in modo moderato. Vi dice "Non sono uno di quei pretori di assalto che si accontenta, che vuole condannare, che vuole genericamente attribuire agli acquiferi un valore che

non hanno". E quindi dice "sono io" come al solito, attraverso il metodo che Vi dicevo prima, "che vi formulo una interpretazione piana, ordinaria, assolutamente banale, da cui non potete prescindere". Ma nella citazione dei precedenti qui cominciano i problemi per il Pubblico Ministero, perché io ho trovato nell'approccio alle tematiche del processo questo metodo: si fanno formazioni generali, e poi nel momento in cui si affrontano i temi per dare dimostrazioni di questo suo dire, gli argomenti cominciano a scivolare. Nell'affrontare la sentenza del 2007, attraverso un ragionamento che ancora più che induttivo, Vi riferisce che secondo la sua lettura quella sentenza Vi riferirebbe che secondo la Corte di Cassazione in pratica tutti gli acquiferi sarebbero destinati, o destinabili all'uso alimentare. Allora io sono andato a rivedermela questa sentenza, Ve l'ho messa – per Vostra comodità – all'interno degli allegati che Vi ho proposto.

E, intanto, ci sono degli approcci eclatanti. Siamo in una vicenda in cui si verte, si parla di avvelenamento colposo. I termini di quel giudizio riguardano lo sversamento accidentale nelle acque di sostanze che avrebbero inquinato. In quel giudizio si fa riferimento a matrici che sarebbero attinte dal sistema della potabilità. Cioè gli esami degli elementi che sono sottoposti all'esame della Corte di Cassazione, riguardano momenti che sono strettamente connessi con l'acqua potabile. Siamo all'ingresso del sistema della potabilità, in cui vengono rinvenuti, rilevati superamenti dei limiti della potabilità. Quindi siamo ben al di là, ben oltre il discorso che fa il Pubblico Ministero rispetto all'attuale imputazione. Ebbene, nonostante questo, non è vero che possiamo definire che secondo la Corte di Cassazione, non avendo riferito la stessa, e non essendosi soffermata sugli aspetti che individuano gli acquiferi, e allora secondo la Cassazione tutti gli acquiferi

sarebbero potenzialmente destinabili. La Corte di Cassazione fa un discorso serio e concreto. Tutti questi altri elementi non sono stati affrontati perché il presupposto è che, nonostante ci fossero stati dei superamenti, non si era verificato nel concreto, se vi era una effettiva pericolosità.

Dell'altra sentenza Vi ha parlato il professor Pulitanò, io Ve la rammento, è la Bossi. Vi ha già detto che le conclusioni del Pubblico Ministero discendono, non da una erronea lettura, ma da una parziale lettura della sentenza medesima, nel senso che le valutazioni che lo stesso formula rispetto a quella sentenza discendono unicamente da una massima. Una massima che è andata al di là dei contenuti della sentenza stessa. È ripresa nel mio scritto, solo succintamente, troverete le motivazioni all'interno della mia nota. Quello che mi preme suggerire alla Vostra lettura è che quella sentenza, proprio quella sentenza, è stata utilizzata da un lettore qualificato delle vicende penali, e vale dire l'Antolisei, a cui tutti noi poi in qualche modo, almeno nella fase iniziale della preparazione dei nostri processi, facciamo riferimento. Che partendo dai medesimi presupposti del Pubblico Ministero arriva ad una conclusione diversa. Anche questa Vi è stata sollecitata ed indicata.

Veniamo all'imputazione. L'imputazione di avvelenamento nei confronti di Canti arriva, non attraverso l'individuazione da parte del Pubblico Ministero di atti specifici, non c'è un'azione di avvelenamento, non ci sono sversamenti. L'individuazione della condotta arriva attraverso una argomentazione più complessa nella quale si individuano condotte suppostamente omissive, tutte indirizzate alla causazione dell'avvelenamento. E diciamo che il cuore centrale viene rappresentato dal Pubblico Ministero sottolineando il fatto che in mancanza di un'azione concreta, che manifestasse la volontà, da parte degli imputati, di

avvelenare, indicasse indirettamente questa volontà.

E Vi dice sostanzialmente – qui la prima affermazione – i tempi di questi bonifica sono lunghi. Dando a questo tipo di conclusione il carattere della conclusione definitiva. Non c'è uno sforzo di lettura, non c'è neanche il dimensionamento della lunghezza. Si fa riferimento ad un principio generico. Ma come arriva il Pubblico Ministero? Anzi, come suggerisce a Voi di valutare che i tempi di questa bonifica siano lunghi, piuttosto che no, e che questa lunghezza abbia volontariamente portato all'avvelenamento di una matrice ambientale, piuttosto che non.

Io credo che qui il Pubblico Ministero, ancora una volta, invece che affidarsi agli atti si è affidato ad elementi emozionali. Il primo riferimento che fa infatti non è alla scansione dei tempi della bonifica, non è agli atti che sono intercorsi tra la Pubblica Amministrazione e la società, non è alle testimonianze che più in generale hanno definito i contorni di questa attività. Il riferimento, che a lungo si intravede tra le proposizioni del Pubblico Ministero, è quello relativo alla posizione di Alemanni. Cioè il teste chiave per il Pubblico Ministero, per definire che vi è stata una volontaria lungaggine nel protrarsi della bonifica, è il teste Alemanni, che ci viene descritto, quasi per corroborare questo sentimento di vicinanza con il povero teste, come un vecchio professore di matematica che, nel tempo libero, si occupa di geologia. Non vorrei soffermarmi oltre, mi permetto di riferire che Alemanni non è un teste indifferente, che Alemanni si è occupato di quelle vicende, solo per un periodo tutto sommato molto contenuto. Ma soprattutto che Alemanni è quel soggetto che firma un atto specifico, quello stesso atto che, secondo il Pubblico Ministero, sarebbe l'atto falso che avrebbe dato origine alle lungaggini stesse.

Cioè, secondo il Pubblico Ministero, c'è un peccato originale, in tutta questa

vicenda, che è rappresentato dal piano di caratterizzazione del 2001. Ebbene, Alemanni non è indifferente rispetto a questo atto, non può permettersi di censurarlo, e infatti non lo fa. Alemanni è il primo firmatario di quell'atto. Alemanni è quel soggetto che coordina il progetto della caratterizzazione per conto dell'allora società che si occupava di quel tema. Ora io non comprendo il salto logico che fa il Pubblico Ministero: o Alemanni è il peccatore originale, e quindi partecipa, o Alemanni è un lettore franco ed onesto di una vicenda, e si permette valutazioni di natura soggettiva. Quindi Voi dovrete formulare, rispetto proprio all'approccio che si ha sui tempi della bonifica, su quali elementi instaurare una lettura seria. È Alemanni un teste che abbia un qualche rilievo? E se non ce l'ha per quale ragione? Quali sono gli aspetti che hanno portato l'Accusa a formulare una valutazione così pregnante rispetto ad un teste, a mio parere, rilevante? Alemanni si è soffermato solo fino credo al 2002, per motivi di salute o di altro lavoro, non si è più occupato di quelle vicende. Ma soprattutto, rispetto alla posizione di Canti, Alemanni non ha mai avuto modo di interloquire. La figura del mio assistito, rispetto alle dichiarazioni che fa Canti sulle lungaggini, sono assolutamente irrilevanti.

Un altro degli argomenti, l'altro argomento sulle lungaggini dei tempi riguarda il non avere rispettato i tempi così come delineati dalla normativa della 471 del 1999. Vorrei, o mi permetto almeno di sgombrare il terreno da qualsiasi tipo di valutazione. Si tratta di tempi che sono, come usiamo dire noi giuristi, non perentori, ma si tratta soprattutto di tempi che non tengono in considerazione le dimensioni delle singole bonifiche.

Vorrei passare alla individuazione delle responsabilità individuali di Canti. Ci sono

due momenti, che forse varrebbe la pena di individuare prima di collocare temporalmente le condotte che siano in qualche modo rilevanti. Innanzitutto nella disamina della posizione individuale in che modo si perviene all'individuazione di Canti come responsabile per un periodo lunghissimo? Cioè, badate bene, Canti è quel soggetto che viene individuato dal Pubblico Ministero come responsabile di condotte, genericamente enunciate, che vanno dal 1995 al 2008. Ma qual è l'argomento di fondo che porta il Pubblico Ministero a questo tipo di affermazione? Ha fatto una ricostruzione? Ha operato dei confronti? Si è determinato a questa scelta attraverso le verifiche di atti? Non è così. Arriva a questa conclusione attraverso il solito approccio, cioè parte da un presupposto e si pretenderebbe che attraverso questa definizione si arrivi a comprendere un'attività negativa da parte dell'imputato. Canti viene genericamente descritto come la memoria storica.

È un bel termine effettivamente, perché ci libera dal dovere ricercare. Se è la memoria storica sapeva, e se sapeva e non ha fatto è responsabile. Però a questo tipo di definizione si sarebbe dovuti pervenire, ci avrebbe dovuto consentire di verificare questo tipo di conclusione attraverso la disamina di elementi diversi, che non siano la mera proposizione del termine, che definiscono, che possono definire Canti in questi termini.

Abbiamo cercato di documentare in altre fasi del processo come si è dipanato, come si è sviluppato il rapporto di lavoro di Canti all'interno della Solvay prima diversamente denominata. Dal 1995 al 2004 Canti riveste un ruolo di natura impiegatizia. Ma al di là di questo, quindi al di là del ruolo, e non vorrei soffermarmi qui sulla natura della responsabilità del preposto, rispetto ad un'attività omissiva. Ma al di là del ruolo svolto si sarebbe dovuto verificare in quale modo si

può definire che egli fosse la memoria storica, attraverso quali atti il Pubblico Ministero, attraverso quali testimonianze, attraverso quali valutazioni di documenti si possa pervenire a questo tipo di valutazione. Vi ha il Pubblico Ministero rammostrato un atto che individua Canti come l'autore di un'attività in qualche modo indirizzata, nel senso di quella indicata dal Pubblico Ministero? Si sono verificate delle lettere, delle e-mail, dei fax, dei documenti, che lo individuano con questo ruolo? Non ce n'è uno nella discussione del Pubblico Ministero che arrivi a determinare un ruolo specifico di Canti in quel periodo, nel periodo Ausimont come soggetto in qualche misura – e non siamo ancora alla responsabilità – informato, non si sa bene di che cosa. Anzi, per meglio dire, il Pubblico Ministero un documento Ve lo indica. E l'unico documento è un fax indirizzato a Tartuferi, l'allora direttore dello stabilimento, e per conoscenza a Capogrosso, a Boncoraglio e a Canti. È un documento in cui Piazzardi comunica a Tartuferi i risultati delle analisi sull'arsenico. L'unico documento che individua il Pubblico Ministero per identificare in Canti un soggetto che sapeva e volesse mistificare è questo documento, è questo fax di Piazzardi.

Francamente, al di là dell'unicità del documento, è anche opportuno forse esaminarlo insieme. Si tratta di un documento in cui si pongono a raffronto gli esiti di due metodi di analisi, quella a freddo e quella a caldo, e in quel documento si dà contezza del fatto che l'analisi a caldo darebbe esiti diversi, superiori, rispetto a quella a freddo. Suona male. Per il Pubblico Ministero suona male. Certo, quello a caldo dà esiti maggiori, quello a freddo dà esiti inferiori. E siccome si comunicano quelli a freddo, ecco la volontà di mistificazione. Ecco la volontà di falsificazione del dato. Allora forse sul punto non andava magari affondato l'esame della vicenda.

Intanto se la comunicazione del fatto, dell'indagine a freddo avesse avuto un qualche significato avrebbe dovuto portare ad un esito di occultamento del dato. Ma il metodo di analisi, prima di tutto, non solo è ammesso, sia quello a caldo che quello a freddo, e poi rispetto alla differenza di suo risultato, non si è mai soffermato, il Pubblico Ministero, per andarne a verificare i contenuti. Cioè i due metodi sono entrambi assolutamente ed evidentemente noti ed utilizzati.

Per altro, che fosse in quell'atto utilizzato il metodo a freddo, è assolutamente pacifico, è dichiarato nell'atto stesso. Ma la cosa ancora più importante è questa: non è che attraverso l'esito a freddo si sia pervenuti alla verifica della mancanza di un indice di contaminazione. Non è che l'esito dell'indagine a freddo ha portato ad escludere la contaminazione. Si dà un dato di grado inferiore, ma si comunica la contaminazione avvenuta ad opera dell'arsenico. In quell'atto che si suppone succeda a quella verifica, si indica esattamente che vi è stata la contaminazione ad opera dell'arsenico. Quale ne sia il grado poco cambia. La volontà di mistificazione o falsificazione avrebbe avuto ragione d'essere se si fosse occultato un dato, se dall'esame a freddo fosse emersa una mancanza di contaminazione. Ecco che allora forse in qualche modo il discorso del Pubblico Ministero avrebbe potuto, sia pure attraverso una serie di deduzioni, portare a ritenere che l'omissione di quel dato in quel modo poteva essere la prova e una volontà di non fare conoscere.

Ma nel momento in cui ti indico comunque il superamento del limite, francamente non vedo l'indice di che cosa dovrebbe essere. E poi ancora, questo dato viene comunicato tra gli altri, i contenuti di quella missiva, a Canti insieme a tutti gli altri. Ma Canti non interviene successivamente a fare alcunché. Cioè Canti dovrebbe, attraverso quell'atto, essere ritenuto responsabile della volontà di falsificazione, e

cioè avrebbe senso non solo se quel dato fosse stato ininfluenza, ma se quel dato fosse stato anche successivamente notato. Cioè io Canti, mi comunicano questa cosa, non ho alcun potere di decidere quale dato e come comunicarlo, e successivamente, sapendo che ne è stato comunicato uno falso, traggio certe conclusioni. Non è così. Canti se avesse letto gli atti successivi avrebbe notato che c'era un superamento dell'indice dell'arsenico.

Dicevo, questo è l'unico documento che il Pubblico Ministero ci rammostra, e non ci sono altri fatti, testimonianze o documenti che indichino la cosiddetta memoria storica del Canti. Ma il suono di questa definizione ripercorre l'approccio dell'Accusa nell'affrontare le tematiche. Io però vorrei porvi un'altra riflessione, quali sono i contenuti, che cosa avrebbe dovuto conoscere Canti? Qual è la ricostruzione storica che avrebbe dovuto operare? Vi ha elencato, il Pubblico Ministero, i contenuti del cosiddetto "archivio Parodi". Ma l'archivio Parodi, rispetto alle cose che vengono indicate dal Pubblico Ministero, nulla dice rispetto alla conoscenza di Canti. Ma per quale ragione Canti doveva conoscere quanto era contenuto in una cassaforte di Bollate? Ma perché il Pubblico Ministero non ha sentito Parodi su questo punto? Si fa un'elencazione di atti contenuti tra gli altri, che riguardano fatti accaduti in epoca in cui Canti non era neppure in quel ruolo, neanche in quello impiegatizio. Si fa riferimento a dati del 1989, del 1992, del 1994. Tutti atti che non si può ritenere che Canti direttamente conoscesse.

La relazione Herl del 1992, la relazione Molinari del 1989, la relazione Bigi del 1992, o il promemoria di Battarra del 1988. Non c'era neppure Canti in quel ruolo. Ma io dico: ma non si è sentita l'esigenza di andare alla fonte di queste notizie? Se c'è un archivio che viene denominato con il nome del suo costruttore, andiamo a

sentire chi lo ha predisposto per avere notizie più ravvicinate. Per tutto il periodo, dal 1995 al 2003, non c'è un atto in cui Canti compaia come rivestire un ruolo di un qualche rilievo rispetto alla bonifica. Tutti i soggetti che sono intervenuti, che hanno testimoniato davanti a Voi, e che fanno riferimento a quel periodo, parlano tutti di avere interloquuto con altri personaggi dell'azienda. È inutile che io qui li ripercorra, ma sono tutti soggetti che in quel periodo avevano un ruolo diverso, ed apicale, rispetto a Canti. Ma questo non per distogliere la responsabilità. Ciò non avrebbe significato se si fossero individuate comunque. Ma qui non solo non c'è il ruolo, ma in mancanza di ruolo non si attribuiscono, alla persona, fatti specifici che lo indicano in qualche modo coinvolto.

C'è un unico atto di natura amministrativa in cui compare, e siamo nel 2003. È già intervenuto il passaggio tra le varie società, ed è una Conferenza dei Servizi del settembre, e in quell'atto compare Canti, ma compare con un ruolo di scarso rilievo. Infatti non interviene mai in quella per altro irrilevante – intendiamoci – Conferenza dei Servizi. Il periodo più interessante da andare ad analizzare è quello che va dal 2004 al 2008. Più precisamente dal gennaio 2004 al maggio 2008. Nel gennaio 2004 Canti, come avrete modo di verificare dagli atti depositati, assume il ruolo di dirigente di quel reparto. Ma non solo assume il ruolo, svolge dei compiti finalmente. Però qui si adotta sempre lo stesso modo. Perché è negativa la condotta di Canti in questo periodo? Viene dal Pubblico Ministero individuata o ci si riferisce alla stessa in un modo generico? Io credo che l'unico modo per distoglierci da valutazioni emozionali, la memoria storica, il soggetto che è sempre lì, sia quello di addentrarsi, forse in modo ravvicinato, negli atti che hanno scandito l'operato dei soggetti che si sono avvicinati. Gli atti sono più rivelatori di in che modo si sia

svolta l'attività. Gli atti ci indicano che cosa è stato fatto. Gli atti amministrativi sono l'illustrazione dell'approccio alle tematiche della bonifica operata da quando Canti ha assunto quel ruolo. La premessa dell'individuazione dell'azione di Canti in ordine alla bonifica si ha nel settembre–novembre 2003, allorché nel corso delle Conferenza dei Servizi nel 2003 si determinano le azioni da porre in essere.

Si dice nel 2003: presentateci un cronoprogramma, fateci verificare quello che sta succedendo. Canti entra, prende possesso del ruolo di dirigente di quegli uffici, e dopo qualche giorno ecco che viene subito inviato il cronoprogramma dell'attività, che le società, che si occupano per Solvay dell'attività di indagine ed esame, propongono come attività da svolgere sul campo.

Secondo quel cronoprogramma nel febbraio del 2004 inizia l'attività di indagine integrativa, ed è un'attività che si protrae per alcuni mesi. Questa attività si conclude, secondo il cronoprogramma comunicato agli enti da Canti, nel luglio del 2004. Nel settembre del 2004 interviene e viene presentato il piano di caratterizzazione dell'attività integrativa d'indagine. Siamo nel settembre del 2004.

Questo atto che avete, che presumo abbiamo poi un po' tutti letto, sembra venire ignorato. Io francamente non ho compreso questo passaggio. È un atto inequivoco nei suoi contenuti e nelle spiegazioni, anche il Pubblico Ministero lo conosce, dovrebbe conoscerlo in modo chiaro. Eppure, nonostante la presenza di questo atto, a mio parere inequivoco, introduce in Voi l'argomento, introduce il dubbio che solo nel 2008 si sia parlato di certi problemi. Non vorrei dire la parola perché so che scatenerebbe subito... Ne abbiamo parlato così tanto. Ma il problema – ho il pudore, ma non so in che altro modo definirlo – dell'alto piezometrico, che secondo il Pubblico Ministero solo nel 2008 emergerebbe, è in realtà illustrato, definito,

esaminato fin dal piano di caratterizzazione del 2004; piano al quale, attraverso il ruolo svolto da Canti, vi è stata anche da parte sua la possibilità di intervento.

Ma allora io vorrei capire se c'è una memoria storica che sa, e che non vuole dire, ci si dovrebbe spiegare, noi ci dobbiamo porre la domanda: questa famosa memoria storica, che sapeva e non ha mai detto, nel momento in cui assume un ruolo andrebbe a dire. Infatti il Pubblico Ministero non gliela fa dire. Dice che questa evidenza emergerebbe solo quattro anni dopo.

Però qui siamo alle parole, o del Pubblico Ministero o dell'Avvocato. Io vorrei soffermarmi sugli atti, e gli atti dicono una cosa inequivoca: il problema dell'alto piezometrico, i suoi effetti, le sue cause, e anche la risoluzione del problema stesso erano già indicati nel piano caratterizzazione del 2004. Si dice che nel settore centrale c'è l'alto piezometrico, viene anche descritta la natura, si dice che la direzione dell'alto piezometrico produce un deflusso radiale. Cioè si descrive quello che è stato descritto ancora dopo, e che nel 2008 viene descritto ulteriormente. Si descrive una realtà.

Non solo si descrive questa situazione di fatto, che se fosse stata buttata lì, forse potrebbe dare anche in qualche modo ragione ad una ipotesi di mistificazione. Ma si parla di sorgenti e di potenziale migrazione del contaminante. Si descrive la diffusione della contaminazione dalle sorgenti alle matrici ambientali. Non solo, nella descrizione della modalità, si individua anche il contatto tra l'acqua e la terra.

L'acqua si alza, viene a contatto con i terreni contaminati, ed in questo modo provoca la contaminazione delle acque stesse. È pacifico quello che si sta descrivendo. Quindi nel momento in cui Canti ha assunto quel ruolo, finalmente in cui ha un ruolo – non sta a me definirlo – ma diciamo pure, come piacerebbe dire al

Pubblico Ministero, di protagonista di questa vicenda, in quel momento descrive un fatto assolutamente reale. Dicevo che non solo è stato descritto in modo compiuto, vengono individuate anche le possibili cause. Siamo in una fase, almeno per quei soggetti, di iniziale disvelamento di questa situazione. Non solo si descrive la fenomenologia, non solo si presuppongono le cause, vale a dire le cause, che già allora in quei documenti vengono descritte, ma se ne dà anche la descrizione di un possibile intervento che tenda ad ovviare al problema.

Cioè quella descrizione di quel fenomeno è così definita che se ne descrivono subito dopo anche le modalità di risoluzione. Cioè oggi siamo al funzionamento di un sistema che era già individuato e descritto fin dal 2004, che agli enti amministrativi era già descritto. Ma cosa succede? Come si interloquisce? In che modo la società e gli uomini della società chiedono o mostrano di volere intervenire, vogliono falsificare, fanno finta di nulla, non chiedono nulla?

In tutti i passaggi successivi, dei mesi immediatamente successivi (non sono anni, sono i mesi immediatamente successivi) è tutto orientato nella direzione di un corretto rapporto con la Pubblica Amministrazione: individuo il rapporto, ti dico quali sono i modi di affrontarlo, mi aspetto che tu risponda.

Vi è già stato descritto da altre Difese l'inerzia, o forse il parziale ritardo, o forse dico io l'incomprensione. Non voglio qui aggettivare le condotte. Ma gli uomini della Solvay, tutti gli uomini della Solvay erano indirizzati verso un'unica logica, che era quella di rammostrare la problematica, e di richiedere un intervento che fosse in qualche modo indirizzato a risolverla. Altra parola che suona ormai stucchevole in questa sede, in questo momento: la messa in sicurezza. Abbiamo sbagliato a chiedere la messa in sicurezza di emergenza. Ma io dico... Stavo per dire

"chi se ne frega", ma non è così. Nel primo atto in cui si richiede di intervenire, in cui si dice: noi vogliamo intervenire per risolvere il problema, usiamo forse uno strumento, o indichiamo forse uno strumento che la Legge allora non prevedeva in questo modo, vale a dire l'uso dello strumento, della misura di messa in sicurezza di emergenza? E qui abbiamo la pletora dei personaggi della Pubblica Amministrazione che si sono avvicinati tutti a raccontarci che forse non era una messa in sicurezza di emergenza e così via. Ma c'è un problema, affrontiamolo, risolviamolo! Però non è che gli uomini Solvay si fermano di fronte all'eccezione di natura... Che grazie a quello che si autodefinisce il direttore della direzione – mi ha fatto sorridere –, vale a dire Robotti, che si firma così "Direttore della direzione". Un roboante Robotti che dice: non è corretta forse la messa in sicurezza, lo strumento. Non è che noi ci fermiamo e dici: non c'è, non c'è lo strumento, va bene.

No, loro propongono, perché in quella fase si dice: non c'è questo strumento. D'accordo, predisponiamo comunque una misura di sicurezza, mettiamo in sicurezza la situazione. Non sarà una misura di sicurezza di emergenza, che può essere proposta in modo autonomo, ma perché forse effettivamente l'emergenza non c'è. Non c'è quell'accadimento estemporaneo, che ci induce ad agire in quel momento. C'è l'emergenza, nel senso che emerge in quel momento una problematica, e si ripropone di risolverla. E subito dopo si propone di risolverla, dopo che ci viene eccepita la mancanza dello strumento, così come indicato da Solvay, la misura di messa in sicurezza di emergenza, viene suggerito: intanto fate una progettazione per fasi. E cosa fanno gli uomini di Solvay?

Siamo nel marzo 2005. Questa eccezione avviene a qualche mese di distanza

dall'emergenza del problema, si indica e si dice: no, fate un progetto per fasi.

Ebbene, si fa un progetto per fasi. Viene indicato a meno di un mese di distanza che si intende procedere, si dà la descrizione. Troverete elencate nella mia nota le varie fasi, con i documenti, e le indicazioni del periodo. Si perviene alla progettazione della fase all'interno del progetto preliminare, e la fase è quella di provvedere all'eliminazione o al contenimento di quel problema. Quelli di Solvay dicono che c'è qualcosa che dal dentro può andare verso il fuori, e dicono che bisogna fermarlo. E ti presentano il progetto. Dal marzo a maggio credo di quell'anno c'è una sorta di silenzio da parte della Pubblica Amministrazione, che solo, sempre attraverso il direttore della direzione, nel maggio del 2005 viene interrotto da una comunicazione – io mi permetto di dire alla lettura di oggi – in parte incomprensibile. C'è tutta una ricapitolazione di chi sono i soggetti che fanno parte della bonifica, assolutamente roboante, inutile; si sa, sono due anni che stiamo lavorando, dobbiamo dire chi è Arkema, chi è Solvay? Assolutamente inutile.

E, come dire, cambia qualcosa. Io non so cosa cambia, ma quello che veniva richiesto, e cioè la progettazione per fasi, vale a dire: affrontiamo questa fase della bonifica, che è la più urgente forse in questo momento, al di là delle caratteristiche della messa in sicurezza di emergenza, che comunque è un problema che impelle, che sorge in quel momento. Invece di dire: affrontiamolo. Come avevano detto, tanto che Solvay produce quel passaggio. Invece di dividerlo, si dice: allora fatevelo con il progetto di bonifica preliminare. Cioè si cambia idea.

E ancora una volta non è che Solvay con i propri uomini si accontenti e dica: va be', non ci vogliono dare retta. Cercano di seguire un'altra volta questa strada, la strada che verrebbe indicata. E viene presentato, perché è una cosa più complessa, il

progetto di bonifica dopo alcuni mesi. E all'interno del progetto di bonifica viene riproposta sempre la stessa cosa, viene riproposta sempre la stessa soluzione. E cioè l'attivazione della famosa barriera idraulica, viene proposto quello che oggi è in funzione.

E qui il Pubblico Ministero trae motivo di... Non so come definirlo, insomma dà una descrizione dei comportamenti un po' che aiuta a superare questi mesi. Dice: "Per fortuna dell'azienda che così può ancora ritardare". Ma cosa ha ritardato l'azienda? Ma come si può sostenere che abbia avuto l'intenzione di ritardare, quando sollecita un'attività? E dice: "Per fortuna allora interviene la nuova legge, e così si perde altro tempo". Ma io dico: per fortuna interviene la nuova legge che consente di attivarsi, finalmente, alla società in modo autonomo, consente nel 2006, subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge, di ritrovare all'interno della stessa quello strumento, che capziosamente gli enti avevano ritenuto non sussistente prima. Non c'è più la messa in sicurezza di emergenza, che così faceva tremare il roboante Robotti. Ma c'è lo strumento della misura di prevenzione, strumento autonomo, strumento che consentiva finalmente alla società di intervenire in autonomia. E così fa. Grazie alla previsione legale, solo nel 2006 intervenuta, a distanza di pochissimo dall'entrata in vigore della legge, la società produce l'analisi di rischio operata dalla società, e subito dopo viene presentato il progetto sulla misura di prevenzione. E a questo punto gli enti concordano, ritrovano all'interno della legge, finalmente, secondo loro, lo strumento legale che accontenta anche il formalista Robotti. E si trova che la misura di prevenzione può essere posta in essere, e viene posta in essere; ma non dopo anni, subito.

C'è il tavolo tecnico del 29 novembre 2006, in quel tavolo tecnico si dà atto – è

presente Canti che lo illustra – dei modi in cui si dovrebbe intervenire, si conviene che la misura di prevenzione è quella corretta, e in buona sostanza si dice alla società: bene, operate in questo modo. La società nell'immediato si attiva.

Ebbene, anche qui l'Accusa ha trovato modo di ritrovare un elemento, anche qui, in una fase in cui Canti illustra la situazione, in modo assolutamente inequivoco, ha trovato modo, o ha cercato, o ha ritenuto di trovare un elemento che indicherebbe la volontà di falsificazione di Canti. Cioè in quel documento del novembre del 2006 ci sarebbe una frase del verbale - così lo chiama il Pubblico Ministero - che sarebbe significativa della volontà di falsificazione di Canti.

È pedante a ripercorrere questi aspetti, io lo capisco, è pedante per tutti, ma sono anche gli unici elementi che il Pubblico Ministero ci dà per individuare questa condotta di falsificazione. Io quindi ho l'obbligo di annoiarvi nella lettura di questi passaggi. E quale sarebbe l'elemento, secondo il Pubblico Ministero, che sarebbe indicatore di una evidente volontà di falsificazione? Nel verbale, secondo il Pubblico Ministero, Canti dichiara che oltre i 500 metri non c'è contaminazione.

Ma non è vero. Non è vero che Canti dice così. Non è vero che Canti dice esattamente così. Ma soprattutto non è vero che Canti dica quella cosa per sostenere la falsificazione. Canti in quel momento annuncia che non solo c'è una problematica di contaminazione del sito, ma annuncia, o meglio prosegue nella descrizione di un problema che può, che va verso l'esterno. Dice: noi della società, abbiamo verificato noi che all'interno dei territori della società, fuori dallo stabilimento c'è un problema di contaminazione, la Solvay. E questo lo dice, e Canti lo specifica, nonostante i dati pubblici che sono in nostro possesso, e che ci provengono dalla Regione e dell'Arpa, sarebbero tranquillizzanti. A 5-600 metri.

Canti non è che dica non c'è contaminazione, dice: i dati che sono stati verificati, la verifica che ci viene comunicata da Regione ed Arpa ci dice che lì non ci sarebbe contaminazione; ma ciò nonostante, siccome io so che invece fuori dal perimetro dell'azienda, e all'interno dei suoi terreni, che sono gli unici che posso esaminare, siccome io qui verifico questa possibilità, e cioè che la contaminazione dall'interno vada verso l'esterno, ecco che allora suggerisce quello che si dice da due anni, mettiamo in funzione qualcosa che sbarrì la possibilità che la contaminazione da dentro vada verso fuori. Non dice che fuori non c'è contaminazione. E quando parla dei cinque o seicento metri non si inventa nulla, sono dati, non di mancanza di contaminazione, di mancanza di contaminazione verificata dagli enti.

Dice: nonostante gli enti abbiano verificato questo, io verifico una cosa diversa e ti dico che voglio intervenire. Cosa mistifica? Ma che cosa può mistificare rispetto ad un dato che gli viene dalla Regione? Ma se io voglio mistificare non ti comunico un dato mio, non ti dico che fuori ho trovato dello sporco. Non ti dico che la Regione mi ha detto quello che effettivamente mi ha detto. Cosa devo mistificare? Ma chi voglio prendere in giro?

Ecco l'altro elemento che invece secondo il Pubblico Ministero ancora una volta sarebbe il segnale... Ripeto, è noioso, mi annoio anche io a dirlo, immagino per Voi, però è necessario per me affrontare la cosa in questi termini, perché sono le uniche cose con cui posso confrontarmi. Se devo mettermi a parlare della memoria storica in modo generico, capite bene che non ho strumenti per potermi difendere.

C'è un altro elemento specifico che il Pubblico Ministero vi indica: nel tavolo tecnico del dicembre del 2006 – e siamo sempre lì a discutere della stessa cosa ovviamente, degli stessi momenti – ci sarebbe lì la prova di Canti di volere trarre in

inganno ancora una volta. Secondo la ricostruzione che dà Canti...

Intanto io mi permetto di dire: non è un verbale di dichiarazioni di Canti, quello da cui il Pubblico Ministero trae questo convincimento. Ve lo mostra come verbale, ma qui, io non voglio sminuirne i contenuti, né dico che i contenuti di quegli atti siano artificiosi. Dico che non è un verbale delle dichiarazioni di Canti. C'è un incontro, viene fatto il riassunto da parte di altri soggetti, che descrivono quello che è successo. Quindi io dico che magari un po' più di attenzione nella lettura di questo, che non è un verbale di nulla, o almeno non è un verbale come lo intendiamo noi, che ci occupiamo di questa materia. Un po' più di attenzione, cerchiamo di leggere... non tra le righe, cerchiamo di leggere in modo piano quello che è successo, in modo che abbia una concatenazione logica all'interno di quell'atto che viene descritto. Dice il Pubblico Ministero: "Canti racconta storie agli enti perché afferma che la barriera idraulica funziona, che non c'è più cromo".

Qui, francamente, se estrapoliamo le frasi, se estrapoliamo le supposte dichiarazioni dai contenuti non ci capiamo, non arriviamo a comprendere. Ma ha un senso questa cosa? Ha almeno il senso che gli vuole dare il Pubblico Ministero, e cioè che Canti in quella sede volesse dire che ormai la barriera idraulica aveva risolto tutto? Ma ha veramente un minimo di senso? Perché questo è il ragionamento che fa l'Accusa.

Tu in quella sede, Canti, ci racconti delle balle, ci dici che la barriera idraulica è già funzionante, ha già risolto il problema. Ma come può dirlo Canti? Come può essere interpretata così quella frase? La barriera idraulica non è ancora nella sua fase di collaudo, cioè il collaudo avviene, e viene descritto in un atto, interviene ed inizia nel gennaio del 2007. Cioè la barriera idraulica, nella sua complessità, inizia a funzionare nel gennaio 2007, dopo un mese e mezzo o due si danno i primi risultati

del suo funzionamento. Quello che dice Canti, ed è inequivoco, è che il sistema del trattamento che funziona. Cioè quel sistema consente, una volta messo in funzione, l'intero sistema, di ridurre il cromo VI al cromo III. Cioè è un sistema che in sé ha un senso, non vuole dire che nelle acque non c'è più cromo. È una follia. Canti un mese dopo sa, perché viene dichiarato in una lettera del marzo mi pare del 2007, che la barriera idraulica è entrata in funzione il 10 di gennaio. Ma come può dire a dicembre che quel sistema ha già risolto il problema, se non è ancora entrato materialmente in funzione?

Poi qui c'è un problema forse di una perdita di tempo. Può essere. Cambiano le società che intervengono per predisporre l'attività di bonifica vera e propria, ci si rivolge a società esterne, Canti non è il tecnico, Carimati non è il tecnico, e il direttore dello stabilimento non è il tecnico. La società si affida, prima era Ensr, poi interviene Environ. Si succedono le società, ma intanto l'attività di caratterizzazione prosegue. E cosa porta? Che tipo di esito dà questa attività successiva, che è intervenuta nell'estate, a quale esito documentale, rispetto al quale noi abbiamo la capacità di lettura di un fenomeno? Che cosa produce? Produce una falsificazione? Produce una copertura, una mistificazione del problema?

Ma la cosa che produce, anche il cambio della società che interviene nell'affrontare il tema della bonifica, produce un'attenzione ancora maggiore. Si dice nel primo atto che ha prodotto la nuova entità giuridica che si occupa della bonifica (e siamo all'inizio del 2008) produce una attenzione ulteriore e dice: in questo periodo abbiamo verificato che il sistema ha senso, che questo è il sistema, ma che così come concepito allo stato richiede di una sua implementazione, di un suo miglioramento. Cioè ancora una volta è la società che dà comunicazione agli enti

che è necessario fare ancora di più.

Si arriva finalmente al 25 maggio, in cui tutte queste cose ovviamente sono note agli enti, a tutti gli enti, che sono tutti intervenuti in questa fase. Io non so che cosa sia accaduto il 25 maggio. Ognuno, o almeno diversi dei Difensori che mi hanno preceduto Vi ha dato una lettura. Io non voglio scendere su questo terreno, nel senso che non mi sono soffermato in modo così preciso, come altre Difese, su questi aspetti. Però mi permetto di sollecitare alla Vostra attenzione, mi permetto di richiedere al Vostro scetticismo di valutare, di prendere cognizione della stranezza di certe condotte. Quindi io chiedo alla Vostra necessità di valutare le persone e le cose di approfondire. E allora mi chiedo e Vi chiedo: ma per quale ragione Maffiotti il 28 di maggio, nella sede della Conferenza dei Servizi emerge come quel soggetto che sembra aver scoperto l'acqua calda. Fa una descrizione dell'alto piezometrico che, per chi non avesse vissuto tutti gli anni precedenti, sembrerebbe: ma è possibile che succede questa cosa, e noi non sapessimo nulla? Ma perché?

Ma perché Maffiotti solo in quel momento, e lo descrive, ed è incredibile, perché la descrizione che ne fa, in modo così enfatico, non è altro che la riproposizione delle stesse indicazioni che dal 2004, ed ininterrottamente la società sta dando agli enti.

Sembra che Maffiotti cada, scenda in questa Conferenza dei Servizi per la prima volta. Ma Maffiotti è dall'inizio del 2006 che dirige l'Arpa, non è arrivato quel giorno. E tutte le attività che ho descritto, e che sono contenute negli atti che Vi ho noiosamente elencato, e che sono lì allegati, rappresentano che l'Arpa è sempre lì, con Maffiotti e con altri signori di cui non ricordo il nome, ma c'è sempre. Ed esprime i propri pareri o i propri silenzi di accondiscendimento, ma che conosce. Ed improvvisamente nel maggio del 2008, chissà perché, si arriva a descrivere il

già noto, il già ben noto. E poi anche l'approccio. Vi è stato descritto, credo in modo inequivoco, dalla prima Difesa su questi temi che è stata affrontata con Voi.

Anche qui un altro nome che voglio solo evocare, ma dal quale mi discosto subito, per non restare invinghiato in quella situazione. Cioè il problema del dato che sarebbe pervenuto dal famoso zuccherificio. Altro nome che a furia di sentirlo ormai ci ha... Ma io dico: ma come si può? Ma per quale ragione questo dato deve andare in contestazione a Canti e agli altri soggetti della Solvay?

Ma c'è un dato che sappiamo essere stato occultato dai soggetti che lo conoscevano, cioè i soggetti che si occupavano di quel terreno, che è a un chilometro e mezzo di distanza dal nostro, di cui noi non sappiamo nulla, chi ha fatto quelle analisi se l'è tenute nel cassetto per un anno e mezzo. Sono state raccontate delle storielle su quel dato, su cui non vorrei ritornare. E noi in qualche misura siamo sollecitati ad un'attenzione maggiore per l'occultamento di altri, che per quanto ci è noto, nonostante le sciocchezze che sono state dette sulla mancanza della trasmissione di quel dato agli enti pubblici, sciocchezze. nonostante queste spiegazioni, per quanto ci risulta, non hanno meritato neppure di essere né sentiti in questo processo, né sottoposti ad una verifica da parte della Procura. Ma verifichiamo se dicono stupidate questi qua, ma verifichiamo perché occultano i dati questi qua.

E invece niente. Questo è un processo in cui tante cose non sono state fatte, che forse si potevano o si dovevano fare. Tanti testimoni non sono stati sentiti, tanti imputati non sono neppure stati citati nella fase delle indagini, non sono neppure stati chiamati.

Ho ancora due piccoli aspetti, e ho quasi concluso. Ovviamente, come in ogni

indagine che si rispetti, degna di questo nome, ovviamente anche in questa ci sono le intercettazioni telefoniche. Potevano farcele mancare? Ovviamente no, e infatti ci sono. Però se utilizzassi il metodo di approccio ai problemi utilizzato dalla Pubblica Accusa, allora userei un argomento. Ma insomma, ci sono due mesi di intercettazioni, non c'è niente, non c'è nulla, ma forse questi qua non sono degli imputati, sono più incalliti del più incallito dei... Io non ho mai sentito due mesi di intercettazioni senza una parola, senza una sbavatura. Non ha indicato nulla. Non c'è nulla. Salvo l'intercettazione addirittura ai Difensori. Pensate la gravità di questo atto. Io non sono stato intercettato. Forse qualche cosa colorita magari sarebbe emersa. Ma non c'è nulla che il Pubblico Ministero rispetto a questa attività di indagine, che è così invasiva, Vi ha saputo descrivere rispetto ad eventuali dichiarazioni da parte degli imputati.

Per la verità Vi riferisce, all'interno di mesi di telefonate, - perdonatemi non voglio enfatizzare come altri soggetti - all'interno di un gran numero di giorni di telefonate, Vi ha indicato quattro telefonate. Ecco, finalmente, ho trovato la prova che Canti fosse il falsificatore. Non si capisce bene quando, prima, dopo, sempre, durante. Però lui è il falsificatore. Ed esamina, pensate, e non è che questo emerge dalle telefonate di Canti, dei suoi superiori. Anche qui mi permetto di dire: indagine parziale, perché già nella scelta dei soggetti da sottoporre ad intercettazioni si legge qual è l'alveo entro il quale sembra muoversi questa Accusa.

Ma al di là di questo, in tutte le telefonate dei soggetti il Pubblico Ministero non individua la volontà di falsificazione nelle telefonate di Canti, o nelle telefonate del suo superiore con un altro soggetto. No, c'è un'impiegata, Giunta Valeria, quattro telefonate. Io Vi rimando a quanto ho, in modo sintetico, descritto nella mia nota

dalle pagine 74 in avanti. Qui si compie il disegno finale, o meglio dire si comprende la logica dell'impianto dell'Accusa. Io dicevo prima che c'è un approccio che va oltre la verifica dei fatti, che prescinde dalla loro lettura. Dice: "La prova della falsificazione che mi obbligavano a comunicare all'esterno i dati deriva dalle telefonate della Giunta". Ma la Giunta sentita Vi dice una frase che è inequivoca: "Non avevo alcun potere di comunicare all'esterno, non ero io".

Ma allora se non era lei che dato all'esterno comunicava? Ma se Canti avesse voluto falsificare non comunicava lui. La Giunta non comunica niente, perché non può comunicare, perché non ha rapporti con l'esterno. Le altre tre francamente in parte faccio fatica a commentarle. Ce n'è un'altra che riguarda il problema del pozzo 2 bis. Sta parlando di una cosa che interviene in corso di indagine, non sta parlando di come si faceva all'epoca. Rispetto a questa cosa è palese quello che sta descrivendo, ma solo chi non vuole capire non capisce. Non c'è nulla che si deve mistificare, non c'è nulla che si deve coprire. È un pozzo che è fermo, ma è fermo perché è stato richiesto che venisse fermata la linea, da parte degli enti, è stato richiesto che venisse fermata la linea dell'Algofrene – faccio un po' fatica a descriverlo perché anch'io ho dei problemi di linguaggio con questa vicenda –, e a questo è conseguito inevitabilmente la fermata di quel pozzo. La raccolta di dati su quel pozzo in quel momento è ininfluyente per la descrizione di quanto accade all'interno della società. Questo si dice in quella telefonata. Non si dice: non comunichiamo. Si dice che non si deve comunicare un dato che è irrilevante, che non è significativo.

C'è poi quella telefonata, non so se del 3 o 4 giugno, relativa ai camini. Ecco, dice il Pubblico Ministero, qui si dice che non vogliono che io dia i dati agli enti sui

camini. Intanto bisognerebbe capire di cosa stiamo parlando. Primo. Secondo, questo passaggio, per avere un qualche senso, avrebbe dovuto essere indagato. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di quale dato doveva comunicare? Leggiamo le telefonate, leggiamo l'interrogatorio, si comprende che si tratta di un evento che ha determinato il superamento di certi dati, e che l'intervento immediato del caporeparto, se non vado errato, avrebbe risolto il problema. Cioè si parla di un problema in corso e risolto; e non si dice quello che invece è noto, che non c'era da comunicare un bel niente, non tanto perché era risolto, e già in questo avremmo un significato, ma perché i dati dei camini erano controllati in continuo, e in remoto, dall'Arpa stessa. Non aveva bisogno di essere notiziata di alcunché.

Quindi non si mistificava nulla, e comunque la Giunta non sta descrivendo la mistificazione, o l'omissione di alcunché.

Io ho certamente omesso, e anche forse dimenticato taluni passaggi del mio intervento, comunque Vi invito a leggere, quando avrete tempo, quello che è scritto, che è anche di senso più compiuto forse. E vorrei arrivare alla conclusione del mio intervento con una ultima riflessione. Abbiamo tutti affrontato questa vicenda cercando di essere il più asettici possibili, quasi che si trattasse di argomenti complessi, complicati, inaffrontabili, difficili, che noi non siamo in grado di comprendere. E questo ci ha portato anche ad essere un po' fuori, al di là del nostro ruolo, nel momento in cui siete chiamati al giudizio. Io non vorrei che questo modo delicato di affrontare il processo, questo modo di proporsi assolutamente pacato lasciasse il segno di un giudizio semplice, rispetto al quale tutti noi non abbiamo responsabilità, ma io invece vorrei – e cerco di farlo senza enfasi, perdonatemi se non ci riesco – introdurre qualche elemento di valutazione che prescindia dai dati

tecnici e che ci ponga in relazione a quello che è successo. Dovete giudicare se taluno ha voluto avvelenare. Atto dal quale conseguono effetti pesantissimi per chi è stato o potrebbe essere avvelenato. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma anche di questo dobbiamo giudicare anche per chi è indicato come l'avvelenatore. Allora questa pacatezza, questo essere sempre all'interno delle righe, va bene, però poi dopo noi dobbiamo decidere, e io sento la responsabilità di contribuire alla verifica della possibilità che una condanna, così pesante, venga inflitta. C'è stata una scelta di fondo da parte della Difesa, che ha, corroborato il sentimento da parte dell'imputato. Si è scelto di non presenziare al processo, nel senso di non essere presente fisicamente. Ovviamente Canti ha seguito tutta la vicenda attraverso di noi, e ha scelto di non presenziare fisicamente per una ragione che Voi spero comprenderete. Tra gli ultimi allegati c'è l'interrogatorio del signor Canti, e un certificato di residenza. Io vorrei veramente sollecitarvi, senza scendere su terreni emozionali, però Vi voglio ricordare che Canti risiede a Spinetta dal 1985. Che Canti con la propria famiglia vive vicino, nei pressi della fabbrica dal 1985. Vive lì con sua moglie, vive lì con i tre figli, vive lì ininterrottamente in tutto questo periodo. Tenetelo presente quando valuterete della volontà delittuosa di avvelenare. E non voglio dire altro su questo, perché mi sembrerebbe di esasperare ciò che è invece palese. Quello che invece voglio segnalarvi, al di là invece delle ragioni emotive, sono le ragioni razionali. Dicevo, non ha scelto di presenziare a questa udienza per credo quelle che Voi vorrete, comprensibilmente, ritenere accettabili ragioni di non voler essere sovraesposti dal punto di vista mediatico. Canti e la propria famiglia vivono lì, e la presenza nel processo certo, con le conseguenze che sappiamo, ma inevitabile, non sto censurando. È un fatto inevitabile, un processo di

questo tipo comporta un'esposizione mediatica inevitabile. Abbiamo cercato in questo modo di intrattenere e di interloquire correttamente con l'Autorità Giudiziaria senza avere ulteriori, rispetto a quelle già avute, conseguenze almeno su quel piano. Ma Canti non si è sottratto all'interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria. Canti è il primo. Canti è la prima persona che rende interrogatorio. A scanso di equivoci io Vi ho riallegato, per comodità di lettura, l'interrogatorio di questo signore. Credo che valga la pena rileggerlo. Io anche qui non Vi esorto, ma mi Vi invito a rileggerlo perché la sua lettura è – penso di potere affermare ancora – una fresca descrizione corretta dei fatti così come si sono svolti. Racconta esattamente la dinamica del proprio essere all'interno delle società in tutti gli anni della sua imputazione, e all'epoca non si parlava di avvelenamento. E Vi ha correttamente descritto tutto quanto oggi io Vi ho illustrato.

L'illustrazione degli atti che io ho, in modo inequivoco indicato, sono ripresi integralmente dalle dichiarazioni sostanziali che ha fatto il signor Canti in quel momento. Siamo nel settembre del 2008. Ma anche lì il Pubblico Ministero ha trovato anche in quelle dichiarazioni, ma più che ha trovato ha ritenuto di trovare, o, ancora meglio, ha indicato come aver ritrovato elementi ancora una volta indicativi della volontà di Canti di mistificare. Questo processo nasce, e ricordo allora in quei momenti il doppio documento. C'è un doppio documento. Se ne deposita uno e si nasconde l'altro. Io devo dire che poi mi sono riletto continuamente gli atti durante la preparazione, cosa dice Canti? Come dice? Quando dice?

Che cosa conterrebbe – ed è l'ultimo argomento –, cosa Vi dice il Pubblico Ministero? Si sono formulati da parte dei tecnici due documenti, uno che conteneva

una notizia, uno che ne conteneva un'altra, e agli enti è stato dato solo quello che conteneva l'altra. Una notizia non completa. Ebbene, Canti dovrebbe essere allora quel soggetto che in qualche misura, se non l'ispiratore, ma quanto meno quel soggetto che condivideva questo modo scorretto di interloquire con la Pubblica Amministrazione, e quindi in quella sede avrebbe già dovuto quanto meno difendersi, nascondere, non dire. Invece, pensate, nella descrizione dei propri interventi, prima che il Pubblico Ministero gli manifestasse l'esistenza di un possibile doppio documento. Prima Canti afferma – leggete l'interrogatorio – di conoscere quel dato. Il dato della contaminazione della falda profonda, che sarebbe stato omissso sul documento originario nella comunicazione degli enti è comunicato da Canti al Pubblico Ministero, prima che gli venga contestato il doppio documento. Che cosa mistifica? Ma non sapeva neppure di che cosa avrebbe parlato il Pubblico Ministero. Ma se Canti fosse stato ispiratore o compartecipe di un'attività di mistificazione, ma mica la va a dire al Pubblico Ministero? È la prima persona che viene in quelle fasi sentita.

Adesso se volessimo raffinare il nostro scetticismo non potremmo fare neppure quell'esercizio che si è soliti fare: era tutto noto, si è preparato con il Difensore, sapeva già... Come dire ha pretermesso la scoperta. Canti descrive l'attività, tra le attività che descrive, descrive quei superamenti. Lo dice in modo chiaro, non c'è possibilità di equivocare, si parla di quel dato. Poi il Pubblico Ministero dopo gli farebbe vedere, o io adesso non ricordo se gli ha fatto vedere l'atto o se gliene ha parlato, Canti non dice mica di non conoscerlo. Dice: "Non ricordo del doppio documento". Punto. Ma ha già detto che quel dato era noto. Non l'ha taciuto.

E poi in ultima analisi io credo che la menzogna dovrebbe avere un senso, cioè una

menzogna, perché sia significativa, dovrebbe avere una finalità. Ma qual era la finalità della menzogna? Se anche quel doppio documento avesse un senso negativo, quale quello detto, che senso avrebbe avuto, e soprattutto quale senso avrebbe avuto comunicare quel dato che in quel momento non è stato comunicato? Cosa avrebbe modificato? Che cosa diceva quel dato? Lo sapete meglio di me, quel dato semplicemente diceva quello che non poteva che essere già nelle cose.

Quel dato, che sarebbe stato omesso, diceva che nella parte più bassa dell'acquifero c'era una contaminazione di livello – badate – molto ben inferiore a quello che era stato rilevato nella parte superiore. Allora io chiederei: ma se quella è un'entità unitaria, il fatto di conoscere la contaminazione di quella entità, una contaminazione di grado rilevante, interessante, cosa aggiunge il fatto di dire che più sotto c'è meno contaminazione? E allora avremmo dovuto dire a trenta metri quanto ce n'era, a trentacinque, a quarantasette, a quarantotto... Cioè è ridicolo, non ha senso. Ma non lo dico io, che purtroppo capisco poco di queste cose.

Non ha senso perché non ha prodotto nulla. Quando quel dato è stato comunicato successivamente, una volta verificato nella sua completezza, non ha prodotto nulla, non ha modificato l'approccio, ma è evidente. Se i terreni inquinano la parte superficiale di quell'acqua è palese che nelle parti più profonde ci sia una contaminazione. Che io lo dica o non lo dica, descriverà un po' di più, forse un po' meglio quella realtà, ma non comporta una modificazione, e non ha comportato... Voglio dire, non è che quel dato che è stato poi comunicato, certo, presi dal *bailamme* di quei mesi poi si è provveduto anche a comunicarlo, credo nell'inizio del 2009 se non vado errato. Environ comunica, fa una descrizione più analitica di quell'aspetto e lo comunica. Ma questo non ha modificato il sistema, non ha portato

nulla. E dunque la ritenuta menzogna non c'è, ed in ogni caso la possibile omissione, anche questa dovrebbe essere orientata, una omissione intanto ha rilievo se è orientata verso il raggiungimento di un fine. Ma se non serve a nulla è un'omissione irrilevante.

E, allora, credo che possiamo pervenire alle conclusioni di questa vicenda e rassegnarvi il mio suggerimento sulla definizione della posizione del mio assistito. Vi risparmio ogni passaggio sull'elemento soggettivo. È sempre difficile da affrontare, anche se questo poi sarebbe il tema del nostro processo, andare a verificare se io volevo o non volevo avvelenare. Perché poi è questa l'ultima domanda che dovrete farvi. Dicevo che Vi risparmio questo sforzo di natura giuridica, io vorrei che con scetticismo, senza prendere posizioni aprioristiche sulla correttezza di una esposizione, piuttosto che dell'altra, e nella disamina non delle enunciazioni, ma nella disamina degli atti, delle testimonianze, delle condotte, Voi possiate pervenire ad una decisione che sia tranquillizzante. Io Vi chiedo che vogliate assolvere con formula piena Giorgio Canti. Grazie.

PRESIDENTE – L'Avvocato Di Monaco si associa.

Alle ore 1530 la Corte dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 15.40 la Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

* * * * *

Arringa dell'Avv. Leonardo CAMMARATA

AVV. CAMMARATA – Il mio intervento sarà sicuramente più corto di quello che era stato preventivato all'inizio, anche perché molte cose, tantissime sono state dette sicuramente meglio di come le direi io. E quindi veramente io potrei affidarmi, anzi Vi chiedo lo sforzo, quando sentirete queste ultime battute della Difesa Guarracino, di tenere presente un po' quello che è stato detto in termini di rapporto con gli enti, rapporto di inquinamento, di situazione. Tutto quello che è stato detto dai Difensori, al quale io mi riporto, e lo do sullo sfondo.

Però è troppo forte la provocazione processuale – chiamiamola così – del Pubblico Ministero rispetto alla posizione del direttore di stabilimento, per cui qualche parola la devo dire, oltre tutto è troppo spropositata la situazione processuale in cui ci troviamo. Sono stati chiesti tantissimi anni di carcere. E su questo già i colleghi hanno fatto appello alla Vostra sensibilità, e non dubito su questo aspetto.

Però occorre che io Vi chiarisca un paio di cose sulla figura del direttore di stabilimento, perché il Pubblico Ministero ho avuto come l'impressione che avesse detto: beh, ma in una vicenda così grossa, come dire ha ricostruito questa vicenda di falsi, di inquinamento, avvelenamento, ma possibile che il direttore di stabilimento non sapesse? Il non poteva non sapere, che ritroviamo, e tra l'altro lo scrive anche in questi termini a pagina 225 della memoria. Non ho presentato slide, ma per la prossima udienza presenterò una memoria con tutti i riferimenti che farò durante questa discussione.

Insomma, prima di partire dalla posizione Guarracino vorrei che avessimo chiaro chi è il direttore di stabilimento, cosa vuole dire fare il direttore di stabilimento, e cosa vuole dire farlo in questa realtà imprenditoriale. Ho paura che il Pubblico Ministero si riferisca un po' a delle situazioni imprenditoriali un po' più artigianali, insomma in

un'azienda, in uno stabilimento dove tutti sanno tutti di tutto. No, qui stiamo parlando forse del più grosso gruppo della chimica mondiale, è presente in 56 Paesi, stiamo parlando – leggo da dati internet – 300 mila impiegati, 10 stabilimenti produttivi in Italia. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Quindi una situazione imprenditoriale che impone una chiara suddivisione dei compiti e dei ruoli.

Cosa deve fare il direttore di stabilimento? Il direttore di stabilimento deve garantire la continuità e la regolarità della produzione dell'attività produttiva. Si deve occupare dell'attività routinaria, che tutto proceda bene, e non è un compito facile. Non sto minimizzando per niente. In aderenza alle norme, previste dalla legge, e dalle direttive e strategie aziendali.

Quindi dopo aver fatto questa brevissima premessa, ma poi ci ritornerò un po' sullo specifico, io tratterò sostanzialmente di due macroaree che trovo nel capo d'imputazione. Uno è l'aspetto relativo alla omessa manutenzione, che è uno degli aspetti che il Pubblico Ministero ritiene di avere individuato, e l'altro l'aspetto del rapporto con gli enti di controllo. Perché ho fatto questa premessa? Proprio per dire che per quanto riguarda la manutenzione questa è in effetti una attività che è sotto la vigilanza e la sorveglianza del direttore. Questa è. Su questo tipo di violazione ci sentiamo chiamati in causa come direttore di stabilimento. Non diremo: sì, ma c'era un responsabile. Perché io ritengo che non sia vero quello che ha detto il Pubblico Ministero a inizio del dibattimento. Vi ricordate che Vi ha detto "Questo è un processo anomalo, qui le carte ci sono già, non c'è niente da dimostrare, è già tutto negli atti, il dibattimento ha aggiunto poco". Per la manutenzione non è stato affatto così, per il problema manutenzione, che io la omessa manutenzione io la leggo nel capo d'imputazione come elemento causativo dell'evento avvelenamento. Così leggo nel capo d'imputazione. E io quindi due punti su questo li devo dire, perché non so se vi ricordate che alla fine dell'esame dei testimoni del Pubblico Ministero, la prova

dell'omessa manutenzione sarebbe stata nelle dichiarazioni del Maresciallo Ammirata, che aveva letto ed interpretato alcune e-mail, dove si parlava di perdite, di problemi riguardo ad una rottura, da lì si è tentato un grande salto per dire: questa è la prova, queste quattro o cinque e-mail ci dimostrano che non si faceva la manutenzione. Un salto nel vuoto. Un salto veramente molto molto ardito, anche perché, ripeto, la cosa che aveva colpito questi Difensori, pure nell'evidenziazione del problema dell'omessa manutenzione, che nella lista testi del Pubblico Ministero non ci fossero testimoni che venissero a riferire di questo aspetto, che non ci fosse una relazione, una consulenza tecnica su questo aspetto, se ci si crede. Se si crede veramente che lì non si faceva la manutenzione per una scelta societaria, ed è questa stata la causa di tutto. Poco male. Il processo serve anche a questo. Quello che colpiva però è che non sia stato sentito il soggetto che forse, se appunto ci si crede a questa ipotesi accusatoria, era il primo soggetto da andare a sentire. Un signore che di mestiere fa il responsabile della manutenzione di Spinetta Marengo, e lo fa da vent'anni. È stato citato dalle Difese, poco male, adesso Voi lo avete visto e avete sentito cosa Vi ha detto. Mi riferisco al signor Alessandro Cebrero. Chi è Cebrero? Cebrero è un signore che fa da vent'anni – lo ripeto – il responsabile della manutenzione a Spinetta Marengo. Lo faceva nella vecchia gestione, diciamo proprietà Montedison, lo ha fatto dopo nella proprietà Solvay. Lui è sì un soggetto che ci può venire a dire come stanno le cose. È un soggetto che non si può ignorare. Caspita, chi meglio di lui? E cosa è venuto a dirci? È venuto a dirci diverse cose, ma vedo di sintetizzare. L'ora è tarda, ma, ripeto, le cose quando sono chiare non c'è bisogno di perderci tanto tempo.

Innanzitutto ci dice una cosa: la manutenzione si faceva e come. Nello stabilimento su 600 dipendenti 90 sono dedicati alla manutenzione. Questo ci ha detto. Ci ha detto anche un'altra cosa, non so se Vi ricordate, un discorso un po' complicato, ma

cercherò di tradurlo in parole semplici. Dice: "Di spese di manutenzione, spese vive, si spendevano circa 14–15 milioni di euro all'anno". Diceva una differenza tra spese di manutenzione vere e proprie, e le spese di miglioramento, chiamiamole così. Cosa ci dice? Di cosa si tratta? Si tratta che se io ho una vasca bucata, faccio un esempio, una vasca dove faccio andare dei liquidi, se io chiamo un signore a ripararla è una spesa di manutenzione, se la cambio è una spesa migliorativa, ma sempre di quello si tratta, di migliorare le situazioni di lavoro, di fare manutenzione.

Cebrero è stato molto preciso rispetto a questa cosa. Ripeto, non si può ignorare quello che ci ha detto. E ci ha detto, perché ovviamente la domanda può essere: sì, però cosa sono? Questo è uno stabilimento enorme, sono tanti, sono pochi 15 milioni, sono niente? Ci ha detto una cosa in più, ci ha detto che esiste – questo l'ho appreso in dibattito – un'Associazione Italiana di Manutentori. Di cui lui ovviamente fa parte essendo uno dei soggetti che si occupa della manutenzione di uno degli stabilimenti... Ripeto, tra l'altro uno stabilimento anche con grandi complessità.

Bene, lui ci dice: "Rispetto ai criteri che ci dà questa associazione, e cioè bisogna avere in mente un parametro, diciamo che consideriamo per questo tipo di stabilimento, per lo stabilimento chimico, congruo viene stabilito un investimento del 3% – ci dà i numeri precisi, non ci sta raccontando chiacchiere al vento – annuo rispetto al valore degli impianti". E dice: "Questi 14–15 milioni sono in linea, anzi qualcosina in più, il 3,5%". Questo ci dice Cebrero, ci dice che si spendono tanti soldi, e che secondo i criteri dell'Associazione dei Manutentori questi sono assolutamente in linea.

Poi, non so se Vi ricordate, aggiunge un'altra cosa, che apparentemente non c'entra, ma è fondamentale nella sensibilità di chi fa manutenzione. Ci ha spiegato l'indice degli infortuni. Cosa c'entra? Perché questo signore che fa la manutenzione? Perché è evidente, per lui il fatto è normale, che tanto meno viene curata la manutenzione,

tanto più i lavoratori sono esposti a rischio. Se io non riparo le macchine, non riparo le giunture, ometto i controlli, è più alto il rischio. Abbiamo depositato a quell'udienza il numero degli infortuni. Vi faccio questo numero, ma giusto per capire di che cosa stiamo parlando. A Spinetta Marengo lavoravano, lavorano, non lo so, comunque al momento in cui si riferiscono queste cose, 600 persone, più 300 di esterni. Vuole dire che in un anno, mal contanti, sono 250 mila giornate uomo.

Vi invito a vedere i dati del 2006, o 2007, due infortuni, un infortunio. Nessuno di questi gravi o letali, non è che sto dicendo: è morto uno, chi se ne importa. No, infortuni. E negli infortuni c'è di tutto. C'è quello che scivola sul pavimento bagnato, c'è quello che si tira il cassetto, c'è quello che si scotta con la macchina. Ma questi sono i dati, e lui ce li comunica, e ci dice: questi sono i dati che ci dicono che la manutenzione era fatta ed era fatta bene.

Il Pubblico Ministero a questo punto però reagisce, perché a questo punto le e-mail del Maresciallo Ammirata, che, ripeto, non bastano, sono insufficienti. Tra l'altro – apro una parentesi – si tratta di e-mail che si riferiscono a cose che non c'entrano niente con l'acqua. Cloroformio, perdite aeree. Ma che un tubo si possa rompere in una ditta così grande, quello ci mancherebbe altro, o vogliamo dire che non c'era manutenzione perché si è rotto un tubo? Mi sembra veramente eccessivo.

Bene, il Pubblico Ministero però a questo punto ha voluto chiedere, ma al teste Cebrero, e a questo punto su questo punto è fondamentale, è quello che ne sa più di tutti, e dice: "Va bene, lei ci ha parlato di cifre, 15 milioni, queste cose, ma con riguardo specifico alle perdite, lì la manutenzione non veniva fatta?". "Come no? Veniva fatta e come". E ha citato anche una società, c'era questa società di Correggio mi sembra, emiliana, che si chiama Acqua Service, la Lumagas, una serie di nomi di società. Questa venivano e venivano proprio per il problema delle perdite, perché il problema delle perdite è un problema fisiologico dello stabilimento. Però veniva

affrontato. E si spendeva e come.

Ci racconta anche poi di come venne lui a conoscenza del fatto di Aquala, ma rispetto a queste dichiarazioni, quando il teste Cebrero ci dice: "Sì, effettivamente c'era e si faceva anche per questo". Cosa fa il Pubblico Ministero? Altro che c'è già tutto nel fascicolo. Manda la Polizia giudiziaria, il Maresciallo Ammirata, a controllare, a vedere se effettivamente il teste Cebrero avesse detto il vero. Ritorna con una nota del 29 gennaio 2014, e leggo testualmente, e non aggiungo altro su questa nota, il Maresciallo Ammirata che dice: "Sì, in effetti con riferimento al problema delle perdite idriche, della rete, le spese sostenute sono assolutamente elevate. Altro che non si faceva. Lo dice la Polizia giudiziaria.

A questo punto Voi avrete notato – è nella memoria – un repentino cambio di rotta. Cioè quello che prima si voleva dimostrare con le e-mail: sì, si è rotto un tubo, non si faceva manutenzione. Quindi intanto – lasciatemi dire – ovviamente niente di personale, ma mi riferisco all'argomentazione. Tanto grossolana era l'argomentazione, la prova: io ho trovato quattro e-mail in otto anni, per cui la manutenzione non si faceva; tanto puntigliosa diventa ora, alla luce dei dati che ci dice Cebrero, alla luce delle verifiche che sono state fatte e che hanno avuto riscontro delle spese elevate. E inizia a diventare un po' pignolo, e ci dice: "Sì, però, attenzione, non tutto può essere considerato come spese di rete idrica. Ad esempio le pompe". Beh, le pompe non sono rete idrica. Ma stiamo veramente cavillando.

A parte il fatto che per curiosità, siccome a me questo discorso del Pubblico Ministero a naso, non sono un tecnico io, non penso che lo sia fino a questo punto anche il Pubblico Ministero, sono andato a digitare su Google "perdite idriche industriali". Ho trovato una società, e questo lo dico solo per vedere come si smonta questa argomentazione del Pubblico Ministero, che quando parla della sostituzione, ed è una società che si occupa appunto di problemi relativi alle perdite delle reti

idriche, ha un capitolo che dice "iniziare dalla pompa". Attenzione, le pompe sono fondamentali, se non reggono la pressione avete fatto un lavoro inutile. Altro che non c'entrano niente. Quindi a questo punto io veramente, rispetto a questo aspetto della omessa manutenzione, non so cosa rimanga.

Anche perché leggo, e qui ovviamente vado nella posizione di Luigi Guarracino, che arriva nello stabilimento di Spinetta Marengo come direttore. Prima si trovava a Bussi. Arriva nel luglio 2003, vedo i testi citati che non so come possano riguardare la posizione Guarracino. Mario Roldi viene citato a sostegno della omessa manutenzione. Dice: "Mi sono occupato di rete idrica tra il 1982 e il 1992". Il teste Pasquin: "Sono rimasto fino al 1999". Il teste Fugaro fino al 1997. Il teste Manfrin, che viene citato, ma ci si dimentica di dire quello che Manfrin ha detto qui davanti a Voi: "Non è mai capitato che una richiesta fatta al responsabile della manutenzione non venisse esaudita". Questo ci viene a dire. Questo è l'esame di Cebrero.

Ho preso poi alcuni spunti, questa impostazione del teste è stata sviluppata ulteriormente e specificata dalla consulenza dell'ingegner Messineo, che è stata depositata a Voi, che ci dà dei numeri ancora più eclatanti se vogliamo. Ma, ripeto, è sulla stessa lunghezza d'onda di quello che ci ha detto il teste Cebrero. Cioè ci dice che complessivamente quindi si sono spesi dal 2002 al 2008, quindi la gestione nuova proprietà Solvay, 100 milioni di euro in manutenzione; che anche per quello che riguarda la rete idrica si sono spesi soldi, si spendevano 650 mila euro soltanto di rete idrica, per un totale di 4 milioni e mezzo per questa specifica voce.

Questa è la omessa manutenzione secondo l'Accusa. Ci ha spiegato che ci sono tutte le fatture delle società, Lumagas, Acqua Service. Insomma siamo ben oltre. Qui non soltanto non è stata data la prova della omessa manutenzione, ma qui tutti gli atti, tutto quello che è stato acquisito qui davanti a Voi ci dice il contrario, ci dice che veniva fatta la manutenzione, veniva fatta bene, e si spendevano tanti soldi in

maniera adeguata. Tra l'altro, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, Messineo ci dà anche un altro dato, che è molto interessante. Ci dice: qui, come vedete, il punto era assolutamente monitorato, non è che era lasciato andare, però stiamo parlando di perdite stimate che sono tra l'8 e il 10%.

In Italia una rete ad esempio di un acquedotto viene considerata buona se perde il 25%. Di questo stiamo parlando. La rete dell'acquedotto di Alessandria perde il 30%, per non parlare di altre società, che sono maglie nere, dove abbiamo dei numeri che fanno veramente paura. Comunque questa è la situazione. Non si può cercare di trovare nella e-mail l'interpretazione, quando abbiamo di fronte a noi il dato obiettivo della manutenzione, della manutenzione che era attesa. I dati, ripeto, li trovate tutti, ma parlano più di mille parole, il numero dei dipendenti, dei soldi spesi, delle società. Così come il discorso della società Aquale. Anche Aquale, per quale motivo... Adesso è una domanda che mi sorge così, un po' ingenua, ma per quale motivo se io ho l'idea di non fare niente sulla manutenzione della rete idrica poi devo chiamare un esterno, che mi costa un sacco di soldi, che mi dice di fare dei lavori?

Ma questa domanda non ce la poniamo? Questa era la prima puntualizzazione. Questa perché, come Vi ho detto, coinvolgeva appunto la figura del direttore di stabilimento. Direttore di stabilimento che si deve occupare della routine, quindi la manutenzione è proprio questione sua.

La seconda questione, sulla quale non entro nei dettagli, è quella delle presunte falsificazioni, e diciamo questa – chiamiamola in generale – mancanza di lealtà, di correttezza, di trasparenza nei confronti degli enti, io sono contento di parlare per ultimo su questa cosa, perché abbiamo sentito, tra l'altro anche il collega che mi ha preceduto Vi ha detto quante cose sono state fatte. Ma perché su questa cosa io Vi devo dire solamente, e non posso che dirvi, che questo aspetto non è un aspetto che è di competenza del direttore di stabilimento.

Innanzitutto è un dato soggettivo abbastanza importante, per quello che riguarda le presunte falsificazioni, delle quali io non parlerò. Perché? Proprio seguendo la linea del Pubblico Ministero, e cioè quali sono i due momenti che secondo il Pubblico Ministero c'è l'apice delle falsificazioni? Il piano della caratterizzazione del 2001, Guarracino non c'è. La presunta doppia contabilità ambientale (aprile – marzo 2008), Guarracino non c'è più, Guarracino va via nel dicembre 2007. Questo solo dato temporale mi dice: se questi sono i problemi, se questo è l'apice, se queste sono le cose, io non c'entro. Ma abbiamo visto invece, Vi è stato detto dagli altri colleghi, che falsificazioni non ci sono mai state. Però, ripeto, ne parlo, perché è così.

Faccio un inciso, che anche qui è una provocazione che leggo nella requisitoria del Pubblico Ministero quando dice: "Beh, ma anche Guarracino nell'interrogatorio ha detto che l'inquinamento era un fatto notorio". Devo stare tranquillo e cercare di non cadere nella provocazione. L'interrogatorio non può essere equivocato. Cosa ha detto l'ingegner Guarracino? Ha detto una banalità sconcertante. Ha detto: nel 2003, nel luglio 2003, quando arrivo, so che la falda superficiale e il terreno hanno un problema di inquinamento, tant'è che c'è una Conferenza dei Servizi in atto, c'è una procedura di bonifica in atto. Non stiamo decidendo se si può fare la coltivazione biologica a Spinetta Marengo? La Conferenza dei Servizi si riunisce per vedere come eliminare questi residui di inquinamento storico. Questo dice Guarracino, ma è inequivocabile.

Non si può gettare una frase così sperando che la Corte la equivochi dicendo: ma allora forse si sapeva qualcosa di più. Questo ci dice: arrivo, c'è una Conferenza in atto, una procedura di bonifica. La procedura di bonifica vuole dire che c'è stato un inquinamento riscontrato nel terreno e nella falda superficiale. Chiusa la parentesi.

E, ripeto, io sono andato a vedere, cercavo di capire quali fossero gli atti, quindi fatta anche questa premessa di natura temporale, quali fossero gli atti che il Pubblico

Ministero contestava al direttore di stabilimento Guarracino. Cioè cosa ha fatto.

Leggo la pagina 207 della sua memoria. La leggo proprio, io non sopporto quando vengono in qualche modo travisate le frasi altrui, per cui cercherò di leggerla per evitare. "La circostanza, ribadita da alcuni testi, per cui era il direttore Guarracino è un soggetto che formalmente rappresentava la società nei rapporti con l'esterno, ed al quale spettava formalmente la decisione delle questioni ambientali. Significa proprio questo: le varie funzioni svolgevano l'attività istruttoria, preparatoria di una decisione, proponevano la soluzione migliore da adottare, e in questo senso concorrevano certamente alla scelta di opzioni alternative, ma la decisione finale spettava formalmente comunque al direttore di stabilimento".

Non so se avete sentito che c'è una parola che si ripete spesso, che è "formalmente". Innanzitutto una domanda: ma se è formalmente, qual è l'atto formale che si contesta all'ingegner Guarracino? Io non l'ho capito. Se il problema è un atto formale, hai firmato qualcosa, hai fatto tu un atto, qual è? Non c'è. L'ho detto prima: non è il piano di caratterizzazione, non è il problema delle comunicazioni successive. Qual è l'atto formale. Cosa vuole dire questo? Ma è vero che formalmente il direttore rappresenta lo stabilimento nelle procedure? Ma chi lo nega? Tant'è vero – faccio un esempio – che le due volte che si sono dovuti fermare gli impianti di produzione per fare le cose si va dal direttore, e le funzioni che sono preposte a questo dicono: direttore, ci sarebbe la necessità di fermare lo stabilimento. E il direttore, sentite anche le altre persone, ferma lo stabilimento. Certo, perché formalmente è lui.

Ma cosa vuole dire? Anche qui ci soccorre una sentenza che avete sentito citare non so quante volte nella discussione dei Difensori, ma perché è decisiva, è la sentenza Thyssen a Sezioni Unite. Leggo un passaggio, Vi ricordate "formalmente, formalmente, formalmente". "Nell'ambito di organizzazioni complesse di impronta societaria la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio

formale, magari indiscriminatamente estensivo". Beh, è il direttore, quindi saprà. "Ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura". Sentenza a Sezioni Unite, caso Thyssen. Ripeto, Solvay è una società organizzatissima da questo punto di vista.

Prima non l'ho detto, ma ci sono manuali di gestione ambientale, di gestione di qualità, di gestione sicurezza, manuali che sono collaudati, certificati dagli enti, dai Vigili del Fuoco, e non è che si fanno le cose così, alla carlona. C'è un'organizzazione, un'organizzazione da gruppo che Vi ho detto prima. Da gruppo presente in 56 Paesi con 10 stabilimenti. E cosa prevede?

Lo cita anche il Pubblico Ministero. Vi ricordate, il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha anche citato un manuale che si chiama "Manuale Ambientale". Il manuale dell'ambiente è, come dire, il *vademecum* della società per vedere come e chi sono i soggetti che si devono occupare di tutte le problematiche ambientali.

Ripeto, è un'organizzazione capillare, che viene data ai tecnici, non è una società artigianale dove tutti fanno un po' di tutto, chi fa la contabilità fa il commerciale e poi si mette a fare... No. Il problema di un'azienda chimica, così importante, e così attenta, come avete visto dalle spese, è il problema di individuare dei soggetti capaci, degli specialisti per quelle specifiche questioni che riguardano l'ambiente, in particolare modo con riferimento ad una società che fa chimica.

E cosa ci dice questo manuale? C'è un centro – tutte cose che avete già sentito – che si chiama Centro di Competenza HSE (Health Safety Environment). Questi avete visto anche come hanno lavorato, e come si sono anche rapportati agli enti. Lo ripeto per l'ennesima volta per non essere equivocado. Qui non è che dico: se è successo qualcosa non è colpa mia. No, no, io adesso vedo qui che ci sono stati degli interventi, e come, e quali, con gli enti, e come l'attività.

Leggo dal manuale proprio il rapporto del responsabile HSE "curare i rapporti con le

Autorità esterne e con le parti interessate per quanto riguarda la comunicazione e gli aspetti del sistema di gestione ambientale, verificare la corretta conservazione e accessibilità di tutta la documentazione". Ci sono dei soggetti apposta che devono curare le comunicazioni con gli enti. E questa è anche la situazione che si è presentata avanti a Voi. Non è che è scritta in un manuale e poi i testimoni Vi hanno raccontato tutta una storia diversa. Questa è l'organizzazione e questa è la situazione che Vi è stata rammostrata.

A proposito del direttore di stabilimento, faccio una parentesi che mi sembra particolarmente importante. Anche qui prendo la discussione del Pubblico Ministero, pagina 224 della memoria, che dice quello che vi sto dicendo io. Lo leggo anche qui.

Vi chiedo un momento di attenzione maggiore. Dice il Pubblico Ministero: "A proposito dell'aspetto economico deve prestarsi particolare attenzione al fatto che le attività volte a contenere la contaminazione in atto, all'eliminazione delle perdite dell'alto piezometrico, all'effettuazione delle spese di bonifica, non rientravano tra le attività e le opere ordinariamente comprese nel budget ordinario dello stabilimento". Erano spese straordinarie per la risoluzione delle perdite che esulavano dalla gestione ordinaria. In altri termini le spese per tutte le opere di bonifica che avrebbero dovuto contenere e impedire la propagazione della contaminazione esorbitavano tutte dal budget e dal potere di spesa del direttore di stabilimento, che aveva limiti relativamente modesti, comunque solo riferiti alla gestione ordinaria dell'attività, e dovevano essere autorizzati dagli Amministratori Delegati". Non è la memoria dell'Avvocato Cammarata, ma sono le parole del Pubblico Ministero a pagina 224 della memoria.

Questo ci dice, Signori della Corte, ma che neanche in astratto un profilo di colpa può essere mosso all'ingegner Guarracino. Gli si dice: manco avevi i poteri per farlo. Ma perché è la realtà, perché lo abbiamo visto, è il manuale. E così Voi non troverete

nessuna comunicazione negli atti del consulente Environ che riguarda Guarracino, perché, ricordatevi, c'è questo aspetto cronologico che è importante. Dovete avere chiaro che Environ arriva allo stabilimento a dicembre 2007, l'ingegnere se ne va a dicembre 2007, quindi tutto ciò che riguarda Environ non riguarda l'ingegner Guarracino. Ma anche nei documenti, nell'enormità dei documenti, delle migliaia di fogli sequestrati da Ensr, vediamo un paio di e-mail, nessuna di queste tra l'altro particolarmente allarmante, un appunto con la partecipazione alla riunione. È questa la situazione perché è la realtà.

Per cui mi avvio veramente a chiudere. Cose Vi ho detto? Questo era quello che era scritto sulla carta, ma poi in concreto cosa succedeva? Chi è che si occupava di queste cose? Quello che era scritto sulla carta era quello che si faceva, senza inganni e senza infingimenti. Ad esempio andiamo a prendere quello che dicono i soggetti che per il pubblico hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi. Cosa ci dicono rispetto alla figura del direttore di stabilimento? Frisone Valentina, responsabile del procedimento per le bonifiche del Comune di Alessandria, udienza 3 giugno. Tra l'altro giustamente il Pubblico Ministero a quelli della Conferenza dei Servizi chiedeva: "Ma Lei Guarracino lo conosce?". Ve lo ricordate? Diceva "Di Guarracino cosa mi dice?". La Frisone: "Lo ricordo vagamente agli inizi". Bobbio: "No, non mi ricordo chi sia Guarracino". Bobbio che si è occupata dal 2000 di bonifiche, e partecipa alle Conferenze dei Servizi. Robotti, anche lui non nomina Guarracino.

Anche gli interni. Tutte le persone che avete sentito, consulenti esterni, dipendenti, tutti ci dicono questa realtà del direttore di stabilimento, non se ne occupava lui.

Valeria Giunta – ve lo ha detto anche l'Avvocato Fanari prima – dice: "Ma i risultati... ma il cliente è HSE". Il cliente lo chiama. "I risultati li diamo a HSE" a questa funzione specifica. Non li diamo al direttore che si trova i risultati di laboratorio, che manco sa cosa sono. La Chiara Cattaruzza, responsabile Ensr, dal

2000 ha lavorato come tecnico di campo, poi nel 2005 responsabile di progetto a Spinetta Marengo: "I miei interlocutori sono quelli di HSE". Il Pubblico Ministero: "E Guarracino lo ha mai sentito nominare? Sa chi è?". "Mi sembra di ricordare che fosse il direttore di stabilimento, però non ricordo se avesse partecipato a qualche riunione, sicuramente non era uno degli interlocutori principali". Ma è normale, non c'è nessuna fuga da responsabilità, ma fa un'altra cosa.

Susanni, ci spiega ancora meglio come succedeva e qual era il meccanismo che Vi ho appena detto. Susanni chi era? Susanni era il superiore della Cattaruzza, quindi anche lui consulente esterno, il tecnico. Anche qui, ma se si vuole nascondere una situazione di inquinamento si vanno a pagare i consulenti esterni? Io questo non l'ho capito, comunque ci sono, due tra l'altro, prima Ensr e poi Environ. Ci dice, a pagina 20, 3 giugno 2013: "Il dottor Guarracino però non era sempre presente alle riunioni".

Poi va avanti l'esame – poi questi riferimenti Ve li farò avere tutti nella memoria che faremo – e ad un certo punto racconta di cosa succedeva, perché si incontra poi gli esperti per decidere che cosa fare, i problemi ambientali che volevano affrontati, e come se venivano affrontati. E il Presidente chiede: "Ma il dottor Guarracino?". "Sì, magari non partecipava a tutta la riunione – ascoltate cosa dice – veniva convocato solo al termine della riunione – questo è Susanni – e quindi gli sintetizzavano gli argomenti". Si sintetizzavano le decisioni, ma è normale, sono gli esperti: guarda, questi sono i problemi che abbiamo, queste sono le cose che intenderemmo fare, tu che sei il direttore di stabilimento, quindi per quello che riguarda la tua competenza, sappi che queste sono le cose da fare. Ad esempio – Ve l'ho detto prima – quando si è dovuto fermare lo stabilimento per fare la ricerca, è ovvio che ci voleva un intervento formale. Questo sì. E tra l'altro ci dice un'altra cosa Susanni, ci dice: "Spesso non era presente alla riunione, lasciava magari la discussione negli aspetti più tecnici ai tecnici, e poi interveniva solo nella fase finale della riunione per essere

messo a conoscenza sinteticamente del problema e della soluzione o delle soluzioni individuate". Per questo vogliamo chiedere 15 anni di carcere? Un'enormità.

E alla fine dice: "E perché questa cosa?". E Susanni risponde: non è un tecnico in materia ambientale, fa un'altra cosa, cosa gli stiamo a spiegare? Gli stiamo a spiegare il problema tecnico della falda idrogeologica? Non è un esperto in materia ambientale, ci sono degli esperti. Tra l'altro, altra cosa, una e-mail, anche questa la affido a Voi. È nelle carte del Pubblico Ministero, una e-mail di Chiara Cattaruzza di Ensr, che scrive a una serie di persone, tra cui Guarracino e dice "riunione presso Spinetta 21 luglio 2004". Queste sono le comunicazioni che sarebbero la pistola fumante, la prova? Cosa scrive la dottoressa Cattaruzza? Dice una serie di cose, hanno fatto una riunione e poi dice: "Vista l'entità delle perdite ipotizzata potrebbe essere di scarsa utilità effettuare accertamenti approfonditi per individuare tali perdite, che sono purtroppo comuni lungo reti tecnologiche piuttosto datate, e sono di vari ordini di grandezza inferiori ai consumi di acque dichiarate a Solvay". "Visto l'entità potrebbe essere di scarsa utilità effettuare accertamenti"? Ma questa è una e-mail che deve preoccupare un direttore che la riceve? Un direttore cosa vede? Vede che ci sono delle persone e vede che queste persone stanno facendo, e l'esperto gli dice: no, adesso è di scarsa utilità, nel 2004. Questa è la situazione.

Discorso a parte merita la teste Di Carlo, che aveva riferito - ma molto probabilmente confondendo, e spiegherò perché - il problema del superamento delle analisi anche all'ingegner Guarracino. Non può essere, i dati sono dell'aprile 2008. Adesso parliamo di questo, perché sono quelli rilevanti. Guarracino se n'è andato via quattro mesi prima. Però cosa ci interessa della dottoressa Di Carlo? Ci interessa dire che è lei quella che ha fatto... Lei è di HSE. Io ho il massimo rispetto, io ho visto cosa si prova ad essere imputati in un processo così importante. La dottoressa Di Carlo è di HSE, tutte le comunicazioni che il Pubblico Ministero, o quasi tutte, una grande

parte, hanno anche la dottoressa Di Carlo come interlocutrice. Io mi rendo conto che non sia particolarmente serena. Però i dati sono quelli, e soprattutto la dottoressa Di Carlo è quella che redige, come previsto che faccia la HSE, questo famoso manuale ambientale che specifica i compiti. Ripeto, probabilmente l'emozione ha giocato un brutto scherzo, dicendo di avere detto a Guarracino una cosa che non poteva aver detto, perché Guarracino era già andato via.

Io concludo. Per certi aspetti la posizione, le cose che Vi sto dicendo in termini di responsabilità del direttore di stabilimento, sono già state oggetto di valutazione in questo processo. Mi riferisco al fatto che, correttamente, all'udienza preliminare è stata prosciolta la posizione dell'attuale direttore di stabilimento, dell'ingegner Biggini, che infatti è venuto qui e ci ha raccontato una serie di cose. Biggini ci racconta che cosa fa il direttore di stabilimento. Sostanzialmente cosa ci dice? Il direttore si affida un po' alla funzione HSE, ma come un medico si affida agli altri specialisti. Ma si chiama principio di affidamento, altrimenti la società non può andare avanti. Se io, che sono il direttore di stabilimento non devo fidarmi del fatto che ci sia un soggetto competente, io devo assicurarmi che quello sia un soggetto che sa fare il suo mestiere, che sia competente. Ma non posso permettermi di dire: no, questa cosa adesso me la controllo io, per cui formalmente quello che succede è colpa mia. Ma succede così a noi, succederà così anche ai Giudici, al Pubblico Ministero che si mette a firmare cose. È un principio di affidamento. Si fiderà della sua Polizia giudiziaria. Se si trova in un fascicolo un certificato del casellario nullo, non può andare a pensare: ma magari il poliziotto è amico dell'indagato... Si fida, punto. È un soggetto capace. E anche qui succedeva questa cosa, non è una associazione per delinquere. Era una società che era organizzata, e come organizzata, organizzata molto bene. E cosa diceva il dottor Moltrasio? Cosa ha fatto alla fine il direttore? Le cose che Vi sto dicendo io. L'unica cosa, c'è anche un fatto temporale, dice: lui è

arrivato all'ultimo. Però, attenzione, non è su questo l'argomentazione. Dice: beh, lui cosa ha fatto? Lui ha sottoscritto – Ve lo ricordate "formalmente" –, Biggini ha formalmente sottoscritto la lettera di trasmissione di tre documenti redatti da HSE prima del primo aprile 2008. Ma è giusto, viene da HSE e lui firma, e ce lo racconta. Ve lo ricordate? Vi invito a rileggerlo, ma ce lo abbiamo qui Biggini che dice: c'era stato un problema di maggio, arriva HSE e mi dice: c'è da fare questa comunicazione agli enti. In questa materia complicatissima, dove ci sono gli esperti, e lui la fa. Non è che si pone il problema di dire: ma chissà mai che ci fosse dietro qualche nascondimento. E anche con riferimento ai soggetti che hanno a che fare con il direttore di stabilimento. Ma qui non è questione di Biggini è buono, Guarracino è cattivo. Lui dice: io i tecnici esterni manco li ho visti. Li ho visti dopo l'emergenza cromo. Ma prima chi li vedeva? Ad esempio, il discorso anche qui rilevante, il tema della mancata comunicazione da parte della società Solvay agli enti rispetto ai superamenti, lui cosa dice: vennero gli esperti di HSE e mi dissero che non si dovevano comunicare. Ma non perché stiamo facendo chissà che cosa? Gli danno anche una spiegazione scientifica, e gli dice: non si comunicano... E lo ha spiegato bene, mi sembra, l'Avvocato Bolognesi, perché a un certo punto quei dati che arrivano subito sono un pugno in faccia. Perché? Ma non perché siano gravi, perché non corrispondono ai dati che ci sono prima. Quindi vuole dire che o c'è un problema di pozzi finestrati, per cui è un problema delle analisi, di come sono fatte le analisi, oppure vuole dire che il modello idrogeologico è completamente sbagliato e va rifatto. Questo vuole dire. Ed è una spiegazione scientifica alla quale il direttore di stabilimento Biggini non può dire che: va bene, ma certo, è una cosa che ha senso, verificiamo questa cosa.

A questo punto io non posso che chiudere dicendo: andate a vedere non le parole, l'interrogatorio dell'ingegner Guarracino, ma quello che è il teste Biggini rispetto al

ruolo del direttore di stabilimento. Cosa faceva, come si rapportava rispetto a queste tematiche. Quindi io non posso che chiedere innanzitutto, assolutamente persuaso del fatto che non ci sia assolutamente il reato, per cui prima cosa perché il fatto non sussiste per entrambi i capi di imputazione. Per il discorso dell'omessa bonifica, a parte appunto il problema cronologico, non posso poi che rifarmi anche alle parole dell'Avvocato Dinoia che ha spiegato benissimo oggi. Quindi se non altro sicuramente per non aver commesso il fatto. Poi quale fatto, ancora non l'ho capito.

La Corte rinvia all'udienza del 15 dicembre 2014.

* * * * *